

# ANNO 2011/2012

## Seduta II: lunedì 20 giugno 2011 - pomeridiana

### SOMMARIO

1. Subingresso di deputato.....	<a href="#">147</a>
2. Sostituzione di membri di Commissioni .....	<a href="#">147</a>
3. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissione.....	<a href="#">147</a>
4. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari generiche .....	<a href="#">148</a>
5. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari elaborate .....	<a href="#">148</a>
6. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative popolari .....	<a href="#">149</a>
7. Presentazione di atti parlamentari .....	<a href="#">149</a>
8. Disegno di legge sullo sviluppo territoriale (Lst) .....	<a href="#">149</a>
- <a href="#">Messaggio del 9 dicembre 2009 n. 6309</a>	
- <a href="#">Rapporto del 1° marzo 2011 n. 6309R; relatori: Luca Beretta Piccoli, Carlo Lepori e Lorenzo Orsi</a>	
9. Chiusura della seduta e rinvio .....	<a href="#">183</a>

**PRESIDENZA:** Gianni Guidicelli, Presidente

Alle ore 14:05 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 86 deputati.

#### **Sono presenti le signore e i signori deputati:**

Agustoni - Bacchetta-Cattori - Badaracco - Badasci - Barra - Bassi - Beretta Piccoli L. - Beretta-Piccoli F. - Bergonzoli - Bignasca A. - Bignasca M. - Boneff - Bordon Brooks - Branda - Caimi - Canepa - Canevascini - Caprara - Cavadini - Cavalli - Caverzasio - Celio - Cereghetti - Chiesa - Corti - Cozzaglio - Crivelli Barella - Dadò - De Rosa - Del Bufalo - Del Don - Delcò Petralli - Denti - Dominé - Ferrari - Foletti - Franscella - Fraschina - Galusero - Garobbio - Garzoli - Ghisolfi - Gianora - Giudici - Gobbi - Guerra - Guidicelli - Gysin - Jelmini - Kandemir Bordoli - Lurati I. - Lurati S. - Maggi - Malacrida - Mariolini - Mellini - Minotti - Morisoli - Orelli Vassere - Orsi - Pagani - Pagnamenta - Paparelli - Passalia - Pedrazzini - Peduzzi - Pellanda - Pinoja - Polli - Pronzini - Quadranti - Quadri - Ramsauer - Robbiani - Rückert - Rusconi - Salvadè - Savoia S. - Schnellmann - Seitz - Solcà - Steiger - Stojanovic - Storni - Viscardi - Vitta

#### **Si sono scusati per l'assenza:**

Brivio - Poggi - Sanvido - Savoia M.

## 1. SUBINGRESSO DI DEPUTATO

*Dopo la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, sono rilasciate le credenziali di deputato al signor Daniele Caverzasio (LEGA), Mendrisio, che subentra al dimissionario Rodolfo Pantani.*

## 2. SOSTITUZIONE DI MEMBRI DI COMMISSIONI

*Ai sensi dell'art. 27 cpv. 4 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, il Presidente comunica le seguenti sostituzioni:*

- *Commissione della legislazione: il signor Daniele Caverzasio subentra al signor Rodolfo Pantani*
- *Commissione speciale dell'energia: il signor Daniele Caverzasio subentra al signor Rodolfo Pantani*

## 3. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE

- n. 6486 29 marzo 2011  
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 20 ottobre 2010 presentata da Angelo Paparelli e cofirmatari "In soccorso del laghetto di Muzzano"  
**(alla Commissione della gestione e delle finanze)**
- n. 6499 31 maggio 2011  
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 22 ottobre 2007 presentata da Lorenzo Quadri e Norman Gobbi "Rendere l'esposizione di bandiere straniere possibile solo se accompagnate da bandiere svizzere di uguali dimensioni" (\*)
- n. 6500 31 maggio 2011  
Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni:  
- 21 settembre 2009 presentata da Lorenzo Quadri "Nominare, all'interno dell'Osservatorio cantonale della politica familiare, anche dei rappresentanti dei genitori non affidatari"  
- 21 settembre 2009 presentata da Nicoletta Mariolini "Risorse adeguate per un Osservatorio cantonale della politica familiare funzionante" (\*)

n. 6501 8 giugno 2011  
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 21 febbraio 2011 presentata da  
Fiorenzo Dadò "Obbligo di rilascio immediato dei deflussi minimi al Ritom" (\*)

---

**(\*) Art. 101 cpv. 4 - LGC/CdS**

*<sup>4</sup>Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro un mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro un anno.*

**4. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI  
GENERICHE**

Guidicelli G. e Dadò F. per il PPD - 30.05.2011

Modifica della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)

**(alla Commissione della legislazione + preavviso della Commissione della gestione e delle finanze)**

Pronzini M. - 30.05.2011

Legge cantonale di controllo e gestione del mercato del lavoro

**(alla Commissione della legislazione)**

Pronzini M. - 30.05.2011

Creazione di un Registro delle infrazioni del lavoro

**(alla Commissione della legislazione)**

Pronzini M. - 30.05.2011

Indennità cantonali di disoccupazione

**(alla Commissione della gestione e delle finanze)**

**5. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI  
ELABORATE**

Pronzini M. - 30.05.2011

Modifica della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)

**(alla Commissione della legislazione + preavviso della Commissione della gestione e delle finanze)**

Pronzini M. e cofirmatari - 30.05.2011

Modifica dell'art. 14 della Costituzione (Approvvigionamento energetico rispettoso dell'ambiente)

**(alla Commissione speciale dell'energia)**

## **6. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE POPOLARI**

--- 15 marzo 2011

Iniziativa popolare costituzionale elaborata "Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico"

**(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi + parere della Commissione Costituzione e diritti politici)**

## **7. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI**

*Gli atti parlamentari sono allegati alla fine del verbale della seduta ([vedi p. 184](#)).*

## **8. DISEGNO DI LEGGE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE (Lst)**

Messaggio del 9 dicembre 2009 n. 6309

*Ai sensi dell'art. 69b della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito organizzato.*

*Conclusioni del rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge annesso al rapporto medesimo.*

*È aperta la discussione di entrata in materia.*

**KANDEMIR BORDOLI P., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS** - Il gruppo PS chiede il rinvio della legge sullo sviluppo territoriale (Lst) per due ragioni.

In primo luogo perché il nuovo Gran Consiglio non ha potuto discutere e approfondire sufficientemente il tema in oggetto che è particolarmente importante (mi chiedo quale parlamentare possa in coscienza ritenere il contrario): il rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha stravolto alcuni punti rilevanti del messaggio – come per esempio la procedura legata al Piano direttore (PD) – e inoltre esso è stato presentato alla fine della scorsa legislatura in concomitanza con quello dedicato all'evasione dei ricorsi in materia di PD senza che vi sia stata un'adeguata discussione in

Commissione e ancor meno all'interno dei gruppi parlamentari, oberati dai molti temi di fine legislatura. Oltre a ciò sono stati presentati numerosi emendamenti inerenti ad altri punti importanti che dovrebbero essere analizzati a fondo (quelli del gruppo PS vertono per esempio sull'articolo concernente l'informazione e la partecipazione nei Comuni o su quello dedicato alle modifiche di poco conto).

In secondo luogo, il motivo più importante per rinviare il tema risiede nella richiesta – avanzata in sede commissionale – di trattare la Lst unitamente alla parte relativa alla "Compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione"; per il mio gruppo la normativa sulla compensazione è parte integrante della Lst e riteniamo sia insensato approvare quest'ultima essendo priva di tale capitolo.

L'anno scorso fu promesso che il messaggio sulla Lst sarebbe stato presentato congiuntamente alla parte concernente la compensazione, mentre invece quest'ultima è stata posta in consultazione nella veste di disegno di legge alla fine del 2010. Il relativo messaggio non dovrebbe comunque tardare, motivo aggiuntivo per approvare il rinvio del tema in esame. Inoltre, la proposta di rinvio dovrebbe essere ampiamente condivisa dal momento che diversi gruppi politici – PS, Lega e PLR – hanno inoltrato atti parlamentari che chiedono di dotare il Canton Ticino di norme che regolano la compensazione dei vantaggi. Infine, il rinvio è motivato anche dall'assenza di una particolare urgenza di approvare la Lst: infatti la legge di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio [LALPT; RL 7.1.1.1] tuttora in vigore disciplina la materia efficientemente.

In conclusione chiedo di rinviare la discussione del disegno di legge in questione fino al momento in cui la Lst sarà completata con le norme sulla compensazione.

*Ai sensi dell'art. 75 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la discussione di entrata in materia è sospesa ed è aperto il dibattito sulla proposta di rinvio formulata dal gruppo PS.*

BERETTA PICCOLI L., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD E COME CORRELATORE - In merito alla domanda di rinvio prendo posizione a nome del mio gruppo e anche della Commissione speciale per la pianificazione del territorio che nella sua nuova composizione ha già discusso tale richiesta. Gli argomenti sollevati a sostegno del rinvio sono due.

Il primo consiste in un presunto mancato approfondimento degli emendamenti e addirittura della legge. In realtà il messaggio è stato esaminato in quindici riunioni della Sottocommissione della precedente Commissione che ha lavorato sul progetto di legge per oltre un anno; il rapporto commissionale avrebbe dovuto essere trattato da parte del Gran Consiglio nell'ultima seduta della passata legislatura, tenutasi il 14 marzo 2011, ma si è preferito rinviarlo; di conseguenza il disegno di legge è stato messo all'ordine del giorno della seduta del 30 maggio, ma d'intesa coi nuovi commissari si è deciso di rinviarlo all'odierna seduta, per permettere loro di prendere conoscenza degli emendamenti. Questi ultimi sono stati discussi dai membri della Sottocommissione per circa tre ore.

Inoltre, è oggettivamente eccessivo affermare che il progetto di legge annesso al rapporto stravolga il messaggio; gli emendamenti vertono su punti importanti che sono stati analizzati e sui quali ci si è confrontati. Oltre a ciò, nella misura in cui la richiesta di rinvio è formulata dal gruppo PS, ricordo che i tre commissari socialisti della precedente Commissione avevano sottoscritto il rapporto (Carlo Lepori addirittura in qualità di correlatore). Pertanto non trovo che tale argomento sia oggettivamente fondato.

Il secondo motivo è costituito dal progetto di legge concernente la compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione. In Commissione abbiamo appreso che l'esito della procedura di consultazione di tale normativa è stato particolarmente articolato poiché sono giunte al Consiglio di Stato decine di prese di posizione (di cui abbiamo preso atto tramite i giornali). Abbiamo notizia che il Dipartimento del territorio (DT) sta aggiornando il progetto di legge in funzione delle osservazioni pervenute.

Essendo il tema in questione particolarmente delicato sia l'esame in Consiglio di Stato sia quello in sede commissionale comporteranno un lungo e serio approfondimento e quindi necessiteranno di un certo tempo (forse non solo qualche settimana o mese a contare dalla presentazione del relativo messaggio governativo). Comunque il messaggio riguardante il complemento della Lst dovrebbe essere presentato in tempi relativamente brevi, anche se è opportuno conoscere i dettagli dal Consigliere di Stato Borradori.

Visto che la Commissione ha discusso il messaggio sulla Lst a partire dal dicembre del 2009 e ha saputo creare un largo consenso sulla massima parte dei temi non ritengo che attendere il complemento sia oggettivamente rilevante, tanto più che il suo inserimento potrà avvenire pacificamente perché non si deve adeguare alcun'altra norma in funzione di quella sulle plusvalenze.

Pertanto la Commissione e il mio gruppo propongono di respingere la domanda di rinvio.

MAGGI F., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO DEI VERDI - La motivazione a sostegno del rinvio si trova la pagina 12 del messaggio in cui si afferma che *«una legge che propone buoni strumenti, ma poi non tiene conto della necessità di sostenerne finanziariamente l'attuazione, è una legge monca»*. Di conseguenza stiamo per varare una legge monca perché, soprattutto per quanto concerne i temi della riqualifica urbanistica e del contenimento delle superfici edificabili – particolarmente cari al gruppo dei Verdi – priva del finanziamento previsto dal progetto di legge concernente la compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione, escluso dalla modifica legislativa in esame.

Per il mio gruppo il tema del plusvalore è determinante per valutare se gli aspetti positivi della Lst prevarranno rispetto a quelli che destano preoccupazione. Il contenuto della proposta di finanziamento della pianificazione è essenziale e, come anticipato dal collega Luca Beretta Piccoli, sarà oggetto di discussioni. In particolare, il contributo dovuto dal proprietario del terreno dovrebbe nella proposta governativa ammontare al 40% del plusvalore mentre per il gruppo dei Verdi dovrebbe corrispondere al 50% (vi è chi ha menzionato anche il 30%). A tutt'oggi nessuno fornisce garanzie sull'entità del contributo che, per il mio gruppo, deve essere tale da creare un fondo che permetta di finanziare una reale riqualifica urbana e i dezonamenti necessari.

In merito al tempo necessario per l'approvazione di tali normative, come detto dal correlatore, il progetto sulle plusvalenze è stato oggetto di una recente consultazione che dovrebbe sfociare nella presentazione di un messaggio a breve: si tratta di un motivo aggiuntivo a sostegno del rinvio.

Per tutti questi motivi anticipo che il mio gruppo, in caso di mancato accoglimento della richiesta di rinvio, non voterà il disegno di legge.

In conclusione riteniamo fondata la richiesta di rinvio formulata dal gruppo PS per discutere il pacchetto di legge nella sua completezza.

ORSI L., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR E COME CORRELATORE - I fatti riportati dai colleghi Kandemir Bordoli e Maggi non sono del tutto corretti perché, come ha detto il correlatore Beretta Piccoli, la Commissione ha esaminato approfonditamente il disegno di legge che avrebbe dovuto essere votato nella seduta parlamentare precedente. Si è preferito invece dare la possibilità ai nuovi commissari di prendere conoscenza della Lst e di approfondire gli emendamenti proposti dal gruppo PS e dal collega Ferrari. L'analisi sviluppata dai deputati favorevoli al rinvio è abbastanza semplicistica poiché non si può ridurre il disegno di legge alla parte dedicata alle plusvalenze, tanto più che attualmente in materia di pianificazione del territorio l'estensione delle zone edificabili è saltuaria e limitata. La legge in questione invece annovera molti strumenti che favoriscono la velocizzazione e la semplificazione delle procedure, aspetti apprezzati dagli amministratori comunali che siedono anche in Parlamento. Per questi motivi il gruppo PLR è contrario alla domanda di rinvio e desidera approfondire e votare la Lst nell'odierna seduta parlamentare.

BIGNASCA A., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Il gruppo Lega è contrario alla richiesta di rinvio ed è pronto a discutere gli emendamenti presentati dal gruppo PS e dal collega Ferrari e darà la sua adesione alla modifica legislativa solo se saranno accolti gli emendamenti che reputiamo particolarmente interessanti.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - A nome del Governo chiedo, pur nel rispetto delle competenze del Parlamento, di non aderire alla richiesta di rinvio. I motivi sono molteplici.

Il progetto di legge è stato presentato dal Consiglio di Stato nel dicembre del 2009; successivamente la Commissione ha esaminato in modo approfondito la Lst rassegnando un rapporto sottoscritto da tutti i commissari (uno solo con riserva) e avente quali relatori i deputati Beretta Piccoli, Orsi e Lepori. I primi due parlamentari sono presenti anche in questa legislatura e portano a termine il loro compito unitamente alla nuova Commissione che ha pure esaminato il progetto, il messaggio, il rapporto e gli emendamenti presentati. La nuova Commissione ha quindi preso atto dell'approfondito lavoro svolto da quella precedente. Vi è una generale convergenza d'intenti e quindi la legge è pronta per essere dibattuta.

La Lst è molto attesa sia dal Gran Consiglio sia dagli operatori poiché risponde alle nuove esigenze della disciplina, tra cui vi sono: la collaborazione intercomunale; lo sviluppo delle pianificazioni comprensoriali; un alleggerimento delle procedure; la semplificazione degli strumenti e delle norme; un approccio più condiviso fra operatori, autorità e popolazione; la proposta di una nuova base legale che presenta l'intera pianificazione in modo organico e innovativo. Si tratta di esigenze avanzate anche negli atti parlamentari presentati da diversi deputati nelle passate legislature: il progetto le tiene in debita considerazione. Per questi motivi spero che il progetto di legge sia discusso e approvato senza indugi, pur con le modifiche del caso.

Il gruppo PS chiede di rinviare la discussione per permettere di trattare la legge congiuntamente con le norme che regolano la compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione; capisco che tali norme costituiscano aspetti importanti ma rispetto al progetto complessivo – contenente gli elementi di alleggerimento e di semplificazione delle norme – rappresentano una parte relativamente piccola. Comunque vorrei presentare il messaggio concernente la compensazione nel corso dell'autunno; ma,

come è emerso dagli interventi dei deputati Kandemir Bordoli e Maggi, verosimilmente si svilupperà un dibattito che si prolungherà per svariati mesi. Di conseguenza potrebbe trascorrere almeno un anno prima di giungere all'approvazione della Lst, una legge che reputo buona e che è stata modificata dalla Commissione in alcuni punti importanti (che sono comunque dettagli) e la cui validità, anche se tutti gli emendamenti dovessero essere accolti, non ne uscirebbe inficiata, ricevendo di conseguenza l'adesione del Governo. Pertanto invito il Gran Consiglio a respingere la richiesta di rinvio e a discutere il progetto di legge.

*La discussione sulla proposta di rinvio è dichiarata chiusa. Messa ai voti, la proposta medesima è respinta con 52 voti contrari, 19 voti favorevoli e 4 astensioni.*

*Riprende la discussione di entrata in materia.*

ORSI L., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR E COME CORRELATORE - Il progetto di legge oggi in discussione è importante poiché contiene gli strumenti che permetteranno nel prossimo futuro di disciplinare l'uso del territorio.

La LALPT in vigore dal 1990 è una buona legge che ha permesso di gestire bene il territorio e il paesaggio del Cantone Ticino, che costituiscono un vero patrimonio. Evidentemente miglioramenti sono sempre possibili.

Sin dal debutto della pianificazione locale, all'inizio degli anni Ottanta, la gestione del territorio è stata promossa direttamente dai Comuni e le ampie aree non ancora edificate lasciavano agli enti locali ampi margini di manovra. Oggi la situazione è ben diversa e nel recente passato ci si è confrontati con molteplici problemi, come per esempio quelli legati ai centri commerciali di San Martino a Mendrisio o del Piano Scairolo, oppure quelli dipendenti dalla questione delle discariche. Inoltre il processo d'urbanizzazione in atto esige l'elaborazione di nuovi strumenti per gestire al meglio quanto già realizzato in passato. Altri aspetti intervenuti nel più recente passato sono costituiti dal processo aggregativo dei Comuni – iniziato alla fine degli anni '90 – e dal varo delle politiche regionali – con la creazione dei cinque enti di sviluppo regionale (ESR). La lettura del contesto extracomunale – con particolare attenzione ai poli di sviluppo regionale – e l'individuazione di comparti strategici e di zone funzionali che possono estendersi oltre i confini giurisdizionali dei Comuni necessitano di una serie di nuovi strumenti pianificatori in grado di permettere la valorizzazione delle potenzialità di ogni singola realtà, mantenendo e garantendo comunque la tutela delle zone antropizzate e di quelle non costruite.

La revisione totale della LALPT è una diretta conseguenza dei cambiamenti socioeconomici e territoriali intervenuti in questi decenni. La nuova legge pone in particolare l'accento su tre temi specifici: l'alleggerimento delle procedure (richiesto dal Gran Consiglio e dai Comuni), la semplificazione degli strumenti pianificatori e l'uniformazione delle norme e della metodologia.

In merito al riordino degli strumenti della pianificazione cantonale – Piano direttore (PD) e Piani di utilizzazione cantonale (PUC) – si discuterà nell'ambito degli emendamenti e il collega Beretta Piccoli approfondirà il tema specifico.

Mi soffermo sugli strumenti della pianificazione locale previsti nel progetto in discussione; essi permetteranno lo snellimento procedurale e una maggiore efficacia.

Innanzitutto, in materia di Piano regolatore (PR) – strumento nel quale la pianificazione del

territorio trova la sua applicazione pratica, diretta e quotidiana – vi saranno cambiamenti importanti: le attuali cinque rappresentazioni grafiche (piano delle zone, piano del traffico, eccetera) sono riunite in due soli piani contenenti tutte le informazioni: quelle di carattere paesaggistico e di azzonamento saranno rappresentate sul primo, quelle di tipo infrastrutturale sul secondo. Anche le norme di attuazione del PR (NAPR) saranno sistematicamente migliorate e uniformate con linee direttive, comuni ai singoli enti locali, che ne permetteranno una migliore comprensione (oggi ogni Comune possiede norme proprie che sebbene siano simili presentano comunque distinte peculiarità). Infine si propone di unire il rapporto di pianificazione con il programma di realizzazione, vale a dire i due documenti programmatici che determinano gli sviluppi, le strategie e i costi della realizzazione del PR.

La legge in questione prevede nuovi strumenti di progettazione urbanistica, in particolare i piani particolareggiati (PP) e i piani di quartiere (PQ). Quest'ultimo tema è già stato discusso dal Parlamento, con le linee guida applicate da oltre un anno con buoni risultati, con particolare riferimento ai concetti di qualità di progettazione e di utilizzo parsimonioso del territorio e delle risorse. Il PP è stato finora uno strumento utilizzato dai Comuni per valorizzare le zone degne di protezione quali i nuclei storici; in futuro la sua portata sarà estesa, nel senso che esso potrà essere usato per pianificare anche zone con particolari pregi urbanistici (per esempio quelle aventi come destinazione attrezzature ed edifici pubblici) e si vedrà conferita, in determinati casi, la valenza di autorizzazione a costruire.

Nel PR è previsto anche un interessante strumento nel campo della promozione dell'alloggio e della residenza di tipo primario, vale a dire la zona edificabile d'interesse comunale (ZEIC) concepita per favorire l'insediamento di persone che intendono stabilirsi durevolmente in un Comune. È uno strumento interessante per la promozione a livello locale che però spesso si scontra con la concorrenza del mercato immobiliare, alla quale solo i Comuni finanziariamente forti possono far fronte.

Vi è inoltre il tema della politica fondiaria; la nuova legge crea la base legale per i contratti di diritto pubblico sempre più spesso utilizzati nella pianificazione del territorio. Oltre a ciò vengono create le basi legali per una pianificazione coordinata fra pubblico e privato, oggetto di crescente interesse per progetti di portata sovracomunale o di grandi dimensioni.

Sul tema delle plusvalenze il Parlamento si esprimerà nei prossimi mesi dopo la presentazione del messaggio da parte del Consiglio di Stato.

A proposito delle linee guida è opportuno ricordare che uno degli obiettivi della revisione della legge è la semplificazione, in campo pratico, di tutti gli strumenti necessari alla pianificazione del territorio. Attualmente esistono linee guida e direttive elaborate dal DT che facilitano il lavoro di amministratori e tecnici: piani del traffico, componenti naturali, compensazioni pecuniarie della zona agricola, definizione di zona, sostenibilità finanziaria e piani di quartiere. La Commissione caldeggia l'introduzione di nuove direttive per unificare la materia – in particolare nel campo dei regolamenti edilizi, dei rapporti di pianificazione, dei contenuti del piano d'indirizzo, della definizione delle linee di arretramento dei corsi di acqua – così da rendere la materia omogenea e non più frammentata per ogni singolo Comune.

La legge tratta anche altri temi molto importanti. Innanzitutto sono codificati i grandi generatori di traffico (GGT); finalmente, preso atto della scheda R8 del PD e dei relativi ricorsi, ai GGT è dedicato un quadro legislativo proprio. Ciò non equivale a una liberalizzazione, bensì la Lst crea la base legale per tali impianti o per edifici simili; viene stabilita la dimensione (con le soglie limite), l'indirizzo pianificatorio, le condizioni per l'utilizzazione dei comparti e il regime di autorizzazione ed eventuali eccezioni per non

creare disparità. In secondo luogo vi è il capitolo del paesaggio, un tema estremamente importante affrontato con molta attenzione non solo per quanto concerne la codifica e l'utilizzo del territorio edificabile ma anche per quanto attiene al paesaggio inteso come patrimonio (riconosciuto in quanto tale anche all'estero). Partendo dalle schede di PD 1 (Paesaggio) e 2 (Progetti comprensoriali) la legge definisce il nuovo quadro normativo della politica cantonale del paesaggio. È interessante segnalare che nel nuovo concetto di paesaggio, il territorio del Cantone è considerato nel suo insieme, venendo di conseguenza a cadere la rigida differenziazione tra urbano e rurale, tra edificato e non edificato. In questo contesto è da mettere particolarmente in evidenza la modalità operativa dei progetti di paesaggio comprensoriale, che non sono strumenti né obbligatori né vincolanti per i Comuni; essi sono considerati un'opportunità data agli enti locali – che assumono la funzione di promotori – per rispondere alle frequenti situazioni di degrado paesaggistico. Il Cantone ha il ruolo di partner e di consulente ed è tenuto a seguire gli intendimenti dei promotori al fine di raggiungere un programma condiviso d'intervento. Pertanto vi sono molti motivi a sostegno dell'approvazione della legge, che comunque potrà essere completata grazie all'esperienza acquisita con la pratica. Concludo ringraziando i colleghi Beretta Piccoli e Lepori – quest'ultimo non siede più in Gran Consiglio – i membri della sottocommissione e l'avv. Patrizia Cattaneo Beretta del DT che ci ha accompagnato in questo lavoro impegnativo ma ricco di soddisfazioni. A nome del gruppo PLR invito il Parlamento ad accettare il disegno di legge in questione e in merito agli emendamenti ci pronunceremo in seguito.

PAPARELLI A., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Il gruppo della Lega sosterrà il rapporto in discussione che riguarda l'intero territorio e che non poteva essere redatto diversamente; personalmente mi turerò il naso in considerazione delle perplessità legate ai punti rimasti irrisolti per meri motivi di opportunità. Presumo che vi saranno numerosi ricorsi concernenti il disegno della legge in questione.

Pur non entrando nel merito di un rapporto commissionale che ho condiviso, mi soffermo sul capitolo dei rustici. Premetto, a scanso di equivoci, che nessun membro della mia famiglia possiede un rustico fuori zona edificabile (da buon ticinese me ne dolgo); inoltre anche in qualità di architetto non sono uno specialista di riattamenti di quel tipo di edifici: non ho quindi alcun interesse né diretto né indiretto su questo tema. La Lega non rimarrà inattiva di fronte all'eventuale intervento di Berna – e di un giurista dell'Amministrazione federale che parrebbe il maggiore esperto di rustici – contro i nostri edifici, in particolare quelli definiti abusivi.

Il mio gruppo appoggerà l'emendamento del gruppo PS in merito all'art. 34 della Lst concernente le modifiche di poco conto e tramite il quale è proposta la riduzione da 2000 a 1000 mq della superficie di terreno per la quale si applica la procedura semplificata.

BERETTA PICCOLI L., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD E COME CORRELATORE - Il gruppo PPD aderisce al progetto di legge annesso al rapporto.

Il collega Orsi ha evidenziato le premesse, le finalità e le principali novità materiali della nuova legge che non si limita semplicemente ad aggiornare o a migliorare le norme della LALPT – che è stata un'ottima legge e che ha dato buona prova – ma introduce nuovi ordinamenti legali, temi e strumenti per poter gestire in modo più efficace il territorio.

La LALPT risale al 1990 e in questi ultimi venti anni si sono manifestati diversi problemi, o si sono imposti in nuove dimensioni o in modo più acuto: per esempio il traffico, i GGT, la

tutela ambientale. È cresciuta anche in tutti gli operatori la consapevolezza della necessità di promuovere il paesaggio e di riqualificare i territori dove sorgono insediamenti. Inoltre, a livello istituzionale il Cantone Ticino si è notevolmente modificato: il numero di Comuni è diminuito a seguito delle aggregazioni arrivando a circa 150 e sono emersi gli agglomerati; a ciò si aggiungono, grazie alla nuova politica regionale profondamente mutata e rinnovata, i nuovi enti di sviluppo regionale (ESR), i programmi di agglomerato (PA), i piani dei trasporti che devono essere coordinati coi PA. È sorta anche la necessità di velocizzare e snellire le procedure.

Desidero approfondire quest'ultimo elemento della Lst, in particolare i correttivi introdotti dal Consiglio di Stato. Ho accolto con soddisfazione le proposte del Governo poiché ero stato il primo firmatario dell'iniziativa<sup>1</sup> generica presentata nel 2000 dall'intera Commissione speciale per la pianificazione del territorio, tramite la quale si proponevano correttivi per rendere più veloci le procedure, soprattutto a livello di PR (nel rapporto commissionale che fu redatto dal deputato Oviedo Marzorini furono elencati provvedimenti che ora ritroviamo nel progetto in discussione).

In materia di PR vi sono quattro principali correttivi. In primo luogo vi è la possibilità di limitare la procedura d'informazione e partecipazione ai diretti interessati, in caso in particolare di varianti aventi effetti territoriali limitati o riguardanti aspetti settoriali: si formalizza a livello di base legale una pratica già in atto. In secondo luogo vi è la riduzione della procedura obbligatoria minima d'informazione e partecipazione a una sola tappa. In terzo luogo abbiamo un capitolo importante – che sfugge al cittadino ma sicuramente è apprezzato dai Comuni – costituito dalla possibilità data al Consiglio di Stato, nel caso di approvazione parziale di un PR o di una variante, di rinviare gli atti al Comune e di poter decidere di soprassedere all'esame preliminare o di poter applicare la procedura di modifica di poco conto anche laddove i requisiti di tale procedura non sono adempiuti: è un correttivo estremamente importante. In quarto luogo vi è l'estensione, seppur limitata, della procedura di poco conto, che discuteremo con gli emendamenti. Inoltre il progetto di legge propone lo strumento del piano particolareggiato (PP) che può valere anche quale autorizzazione a costruire: ciò è particolarmente interessante per gli enti locali nel caso di realizzazione d'infrastrutture pubbliche, oppure, allorché il grado di affinamento della variante raggiunga il livello della domanda di costruzione, vi sarà una sola procedura pianificatoria ed edilizia, che permetterà di dare avvio ai lavori immediatamente dopo la prima procedura.

Tali correttivi non permetteranno di risolvere i problemi particolarmente articolati che oggi gravano sulle procedure pianificatorie; rimane determinante il lavoro di razionalizzazione, di riordino organizzativo e di metodo contenuto nel messaggio. Attendiamo che il Consiglio di Stato in uno dei prossimi messaggi – potrebbe essere per i consuntivi dell'anno prossimo – possa dare riscontro di questi intendimenti di razionalizzazione, già concretizzati a livello di direttive o di guide tecniche per i Comuni e per gli operatori.

La Commissione non ha terminato i lavori in merito alla nuova legge perché è in attesa sia del pacchetto di norme concernenti la compensazione delle plusvalenze edificatorie sia della valutazione da parte di DT e Consiglio di Stato della questione della legittimazione a

---

<sup>1</sup> [Iniziativa parlamentare generica](#): *Modifica degli artt. 32 e segg. della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) - semplificazione della procedura di approvazione dei Piani regolatori (rinuncia al doppio grado di giurisdizione con eliminazione del ricorso al Consiglio di Stato)*, Luca Beretta Piccoli e cofirmatari, 06.11.2000.

ricorrere. Su quest'ultimo aspetto ricordo che la procedura del PUC prevede ancora il concetto dell'*actio popularis* che permette per esempio al cittadino di Gandria di ricorrere contro una modifica, anche se limitata, del PR di Pazzallo o di Breganzona: si tratta di un sistema che costituisce un *unicum* a livello svizzero e che non ha più ragione di essere visti i processi aggregativi in corso. Indubbiamente in Ticino non possiamo pensare di rinunciare semplicemente a un simile diritto popolare. Per compensare la perdita dell'*actio popularis* la Commissione ha ipotizzato l'estensione della legittimazione a ricorrere alle organizzazioni operative a livello locale, che per statuto perseguono e tutelano interessi a carattere generale – che non si identificano necessariamente con l'interesse legittimo che ha un singolo proprietario – e che esistono da un determinato periodo (scongiurando quindi la nascita di organizzazioni aventi per unico scopo la contestazione, tramite ricorso, di una modifica puntuale del PR). La legge edilizia è stata modificata proprio seguendo tale idea, concedendo la facoltà d'opposizione alle associazioni operative da almeno dieci anni nel campo della difesa di interessi generali.

In vista degli emendamenti è fondamentale sottolineare che le modifiche contenute nel progetto di legge corrispondono a concrete esigenze segnalate dai Comuni e dagli operatori del settore e scaturiscono da un lungo, serio e approfondito lavoro svolto dal DT. Con queste precisazioni confermo l'adesione del gruppo PPD alla proposta di legge in discussione.

KANDEMIR BORDOLI P., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - Come indica il giudice Raffaello Balerna nel suo articolato saggio – pubblicato negli atti della giornata di studio del 5 giugno 2009 promossa dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi – l'art. 5 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700] entrata in vigore trent'anni or sono non è direttamente applicabile e pertanto è necessaria l'emanazione di una legge di esecuzione e concretizzazione, come hanno fatto alcuni Cantoni. Oggi affrontiamo una legge importante che però è priva di una componente rilevante costituita dal capitolo concernente la compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione. Su questo punto sono stati inoltrati diversi atti parlamentari, tra cui l'interrogazione del 2008 *A quando una base legale per poter ripensare il territorio* presentata dal PS, il documento del Consiglio comunale di Lugano che nella seduta del 15 settembre 2008 contestualmente all'adozione del nuovo PR intercomunale di Cornaredo ha chiesto al Municipio di sollecitare il Cantone affinché, nell'ambito della revisione della LALPT, venga dato seguito concreto all'art. 5 della LPT e infine l'iniziativa parlamentare generica di un deputato del gruppo della Lega *Modifiche di PR: compensare non solo gli svantaggi ma anche i vantaggi*. Ricordo che il tema della compensazione dei vantaggi provocati dalla pianificazione era già stato sollevato in modo ufficiale per la prima volta in Ticino nel 1998 con l'iniziativa parlamentare generica *Applicazione del principio della compensazione nella pianificazione del territorio* promossa da deputati liberali. La norma sulla compensazione dei vantaggi rilevanti dovrebbe fornire una risposta operativa a tali quesiti, completando così la legge oggi in discussione. Il mio gruppo si augura che il Parlamento possa discutere del pacchetto in questione entro la fine del corrente anno per istituire finalmente nella legge il principio della parità di trattamento fra i proprietari che beneficiano della pianificazione territoriale e coloro che non ne beneficiano; ringrazio il Consigliere di Stato Borradori che si è impegnato a trasmettere entro l'autunno il relativo messaggio alla Commissione. Vista la decisione del Parlamento sulla richiesta di rinvio il gruppo PS ritira l'emendamento concernente il nuovo capitolo sui vantaggi e gli svantaggi.

Nel merito del progetto vi sono alcune considerazioni da fare. Il mio gruppo è scettico su diversi punti della legge, a partire dal nome stesso: il termine "sviluppo" appare ambiguo e sembra indicare un aumento dello sfruttamento del territorio, contrariamente alle intenzioni del messaggio e del rapporto; il nome proposto è ripreso da un progetto di nuova legge federale che è stato ritirato dal Consiglio federale. Dal momento che la legge federale di riferimento è ancora la LPT riteniamo più chiara la vecchia denominazione di legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio.

Tuttavia, consci dell'importanza della Lst, che apporta anche miglioramenti, il gruppo PS accetta di entrare in materia e propone alcuni emendamenti per migliorare il disegno di legge proposto.

MAGGI F., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO DEI VERDI - Contrariamente a quanto è scritto nel rapporto commissionale il gruppo dei Verdi non ritiene affatto che la LALPT attualmente in vigore abbia prodotto buoni risultati: l'esempio è fornito dalla città di Lugano e dagli scempi urbanistici che la caratterizzano. Pertanto ci attendiamo molto dalla nuova legge, in particolare su alcuni aspetti importanti.

In primo luogo, come detto dal collega Orsi, la Lst vuole accelerare e semplificare le procedure. Si tratta di un aspetto sentito da una parte del Paese ma è giusto ricordare che a volte i responsabili delle lentezze sono i Comuni poiché presentano PR sovradimensionati, in sfregio alle norme legali, e di conseguenza vi è un maggiore dispendio di tempo nella procedura di valutazione e approvazione. Il Governo propone una risposta a più livelli con strumenti differenziati: i PR avranno due piani in luogo dei precedenti cinque; le modifiche di poco conto saranno ulteriormente facilitate; i piani di quartiere prevedono nuove possibilità – contestate dal mio gruppo – grazie all'introduzione della clausola secondo cui i detentori dei due terzi di una determinata superficie possono chiedere al Consiglio di Stato il diritto d'espropriazione nei confronti dei proprietari che si trovano in minoranza e che sono in disaccordo rispetto a uno specifico progetto; la possibilità data ai privati di anticipare gli investimenti spettanti ai Comuni. Nel complesso si tratta di meccanismi che favoriranno un'accelerazione comprensibile nell'ottica di chi desidera costruire ma che non porterà necessariamente a un miglioramento della qualità delle zone abitate.

In secondo luogo, la legge contempla obiettivi quali la qualità dell'urbanizzazione e il contenimento del consumo di suolo. Purtroppo con il presente progetto viene a mancare il fondo costituito grazie ai proventi del contributo di plusvalore che è lo strumento principale per attuare la riqualifica dei centri o il dezonamento. Esso è indispensabile poiché, contrariamente a quanto è stato detto dal collega Orsi, diversi Comuni hanno presentato varianti di PR contemplanti l'estensione delle zone edificabili, come per esempio Meride o Brè sopra Lugano, suscitando l'opposizione di gruppi di cittadini. È opportuno ricordare che numerosi Comuni hanno piani regolatori sovradimensionati che permetterebbero addirittura di triplicare la popolazione del Cantone Ticino. Pertanto è indispensabile avere i mezzi finanziari per operare i dezonamenti. Dispiace che la Lst non accenni agli ecoquartieri, che oltralpe sono da anni un'importante realtà urbana: è un'occasione mancata.

Inoltre, con il progetto in discussione si rinuncia totalmente ad affrontare il problema delle residenze secondarie; tale tema è molto sentito nel Locarnese, regione in cui si sono raggiunti livelli allarmanti. I Verdi hanno sollecitato il Governo su un caso specifico nel Mendrisiotto, la demolizione del grotto Terminus – con la sua terrazza a lago con platani monumentali – per lasciare il posto a residenze secondarie con giardini-loculi a riva lago

(quest'area dovrebbe essere per eccellenza pubblica). La Lst non fornisce i mezzi che potrebbero permettere al Governo d'intervenire in modo soddisfacente, evitando casi come quello rappresentato da Gandria. Se vogliamo salvare edifici storici e se vogliamo favorire il turismo bisogna avere non solo il coraggio di opporsi a certi scempi ma è indispensabile anche dotarsi degli strumenti per intervenire. In questo campo non stiamo facendo grandi miglioramenti. Speriamo che il fondo legato ai contributi di plusvalore possa in futuro fornire i mezzi adeguati.

Un terzo aspetto è costituito dallo strumento del piano di utilizzazione cantonale (PUC): il mio gruppo è disposto ad accettare la semplificazione delle procedure se a livello di PD è garantita una condivisione da parte del Gran Consiglio. Secondo noi in alcuni casi di PUC – quello dello stand di tiro del Ceneri e quello del Park&Ride di Vezia – vi è stata una forzatura della volontà popolare e le relative votazioni hanno dato esito negativo per i progetti presentati: in simili casi chiediamo al Consiglio di Stato di riservare maggior rispetto alla volontà popolare così che si possa rivedere la pianificazione, trovando soluzioni alternative. In questi casi si ha l'impressione che si vogliono tenere in vita i PUC imponendo soluzioni predefinite.

In merito al tema dei rustici, pur essendo d'accordo che a livello federale vi è un giurista che è andato oltre i suoi compiti, desidero sollevare un problema legato al volo degli elicotteri: infatti nel caso in cui la questione dovesse andare a buon fine non vorrei che con l'apertura dei cantieri per il riattamento dei rustici vi fosse una crescita insostenibile del numero dei voli con conseguenti reazioni pericolose – come l'uso di laser per infastidire i piloti – da parte di cittadini esasperati.

Infine, siamo evidentemente favorevoli al capitolo del paesaggio che introduce un cambiamento di visione e di approccio. Tale modifica unitamente a quella del plusvalore sono benvenute. Questi due elementi farebbero propendere per l'accoglimento della Lst, ma l'assenza del capitolo sul plusvalore conduce il gruppo dei Verdi a un giudizio complessivo negativo.

VISCARDI G. - Desidero intervenire sul tema specifico del paesaggio.

Premetto che mi associo subito all'opinione di chi ha espresso positivi apprezzamenti sull'introduzione di una normativa che tende a codificare la politica integrata del paesaggio, uno degli aspetti più innovativi della legge, dando compiuta sostanza ai principi contenuti nella LPT (articolo 1 cpv. 1: suolo da utilizzare con misura; ordinamento dell'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese; articolo 3 cpv. 2: il paesaggio deve essere rispettato, in particolare integrandovi gli insediamenti, gli edifici e gli impianti) riconoscendone parimenti la centralità.

La nuova legge, pur mantenendo fermo il principio cardine dell'uso parsimonioso del suolo che ha caratterizzato sinora la LALPT e la relativa prassi, apre vasti orizzonti verso la riqualifica del contesto territoriale, visto come un insieme più composito, con una valenza che trascende la sua componente utilitaristica. Si riscopre il paesaggio quale categoria superiore rispetto a quella del territorio, in quanto insieme delle interrelazioni tra questo e i suoi fruitori. Da una concezione di natura quantitativa si passa a un'idea con forte attribuzione qualitativa; la visione riduttiva (orizzontale, casuale, scialba) viene superata da una visione complessiva (tridimensionale, mirata, con rapporti fra spazi pieni e vuoti), che consente di raggiungere finalità di euritmia.

Sotto il profilo delle motivazioni mi pare che si voglia tenere debito conto delle istanze spirituali che risiedono e si riproducono nel rapporto tra l'uomo e lo spazio che lo circonda – sia abituale sia contingente – e inoltre che si voglia ridare dignità al concetto del luogo e

della sua anima, quali elementi imprescindibili dell'attenzione da dedicare al territorio. Il commento alle pagine 110 e 111 del messaggio traccia il percorso evolutivo dei criteri della pianificazione del territorio che tendono a "oggettivare" il paesaggio, passando doverosamente oltre gli aspetti soggettivi solitamente evocati da questo termine. Si riconosce, in sostanza, che l'auspicato sviluppo armonioso non può essere perseguito soltanto mediante la gestione parsimoniosa del suolo; esso deve invece procedere dalla comprensione delle interrelazioni, in continuo divenire, tra l'uomo e la natura. Dalla conseguente definizione del paesaggio quale bene comune traspare ancora un'inflessione d'incertezza, poiché il significato non è immediatamente riconducibile a un definito concetto giuridico. È tuttavia innegabile la sua efficacia, dato che le sono inerenti componenti etiche di comportamento sia per l'individuo – chiamato a temperare le sue pretese egoistiche – sia per la comunità – tenuta al rispetto del patrimonio esistente, con la coscienza di averlo ricevuto come lascito e di doverlo tramandare, arricchito, alle generazioni future.

Fatte queste osservazioni di adesione al messaggio, non posso tuttavia tralasciare alcune considerazioni di metodo.

La nuova versione commissionale è migliorativa grazie agli articoli 1 cpv. 2 e da 91 a 105 ma non fugge i dubbi d'indole concettuale e d'interpretazione delle disposizioni di legge attinenti al paesaggio. Anche dal punto di vista sistematico il sommo richiamo del principio della valorizzazione del paesaggio – articolo 1 cpv. 2 lettera e – e la collocazione del tema del paesaggio nella parte finale della legge suscitano l'impressione che si tratti di una materia marginale e, per certi aspetti, addirittura opzionale, inorganicamente inserita nel testo legislativo: come se si fosse avvertita l'ineludibilità di disciplinare questo tema ma, nel contempo, l'impossibilità di renderlo coerente con gli altri temi della legge.

Il progetto di paesaggio di cui all'articolo 96 denuncia subito i suoi limiti di pregnanza; si tratta infatti di uno strumento che si ritiene auspicabile ma non necessario, con un valore semplicemente programmatico, avente le caratteristiche di proposizione senza carattere vincolante; inoltre il suo approntamento è lasciato, di regola, soltanto alle iniziative dei Comuni. Per quanto apprezzabile, il nuovo strumento, cui la legge non attribuisce alcun rango, rischia di essere il prodotto astratto, di semplice valore indicativo, dello sforzo di analisi e di sintesi dal quale dovrebbero invece scaturire tutti gli strumenti della pianificazione territoriale: il progetto di paesaggio appare come una sorta di corpo estraneo, specie se rapportato all'insieme dei piani, con i quali non dialoga in modo sincronico e organico. La menzione e la collocazione estemporanea del progetto di paesaggio potrebbero essere fonte di incomprensione ed equivoci nefasti e suscettibili d'infirmità l'efficacia e l'efficienza dell'intero impianto legislativo. Trattandosi di una sorta di disposizione speciale nel corpo della legge, applicando la logica interpretativa, si potrebbe giungere alla deduzione che gli strumenti della pianificazione territoriale (piani di indirizzo e di utilizzazione) possano non solo prescindere dal considerare e produrre un progetto di paesaggio, ma anzi fare astrazione da ogni contenuto progettuale.

Se l'obiettivo della legge consiste nella valorizzazione del paesaggio, non si comprende perché la sua progettazione non debba essere uno strumento della pianificazione. Anche se non gli si volesse riconoscere carattere vincolante, il progetto di paesaggio dovrebbe costituire il presupposto di una pianificazione corretta e, quindi, la garanzia che gli strumenti pianificatori rispondano all'esigenza di una progettazione del paesaggio tesa alla sua valorizzazione. Contrapponendo progetto a piano si misconosce, in definitiva, l'essenza progettuale del piano, con il pericolo di rimanere nell'attuale situazione in cui predominano strumenti pianificatori privi di qualsiasi progettualità.

Mi sono astenuta dal voto sul rinvio perché pur sapendo di essere intempestiva ero tentata

di proporre che il tema del paesaggio fosse sottoposto a una seconda rivisitazione dopo quella effettuata dalla Commissione. Mi auguravo che la discussione potesse dimostrare che i miei dubbi fossero in larga parte infondati, ma ciò non è effettivamente accaduto; motivo per cui mi riservo di presentare un atto parlamentare in futuro.

SALVADÈ G. - Desidero sollevare una questione di tipo procedurale, anche se pensavo di poterlo fare prima, subito dopo l'intervento del collega Beretta Piccoli. I due correlatori hanno parlato anche a nome dei gruppi oltre che in qualità di relatori. Chiedo che anche durante i dibattiti ridotti il Parlamento possa dibattere in maniera armonica: ci si attende l'intervento del relatore dopo quelli dei gruppi e del Consigliere di Stato, cosicché egli possa chiarire gli aspetti che hanno sollevato perplessità o critiche: infatti il relatore, in considerazione della competenza acquisita, è chiamato a spiegare il messaggio nella sua interezza. Nella fattispecie quanto detto dai colleghi Kandemir Bordoli, Maggi e Viscardi richiede un commento che non può essere lasciato al Consigliere di Stato ma che deve essere fornito dal Legislatore, in conclusione. Solitamente il relatore non prepara l'intervento ma reagisce al dibattito. Visto che il Parlamento è stato rinnovato per un terzo chiedo che un relatore intervenga alla fine del dibattito, anche se a questo punto possiamo lasciare intervenire il Consigliere di Stato. Aggiungo che il collega Orsi affermando che dà l'adesione del suo gruppo rischia di creare un conflitto di interessi poiché il suo compito è fungere da intermediario fra i gruppi. Desidero che il dibattito mantenga la sua configurazione. È il Legislativo ad avere l'ultima parola.

STORNI B. - Quale neodeputato e membro della Commissione speciale per la pianificazione del territorio mi trovo con diversi colleghi e colleghe – a poco più di quaranta giorni dalla seduta costitutiva del Gran Consiglio e dopo soli venticinque giorni dalla riunione costitutiva della Commissione – a discutere e votare una nuova legge avente un'importanza fondamentale per il nostro territorio. In queste condizioni non ho avuto il tempo di approfondire adeguatamente un oggetto così corposo poiché il messaggio del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2009 consta di 154 pagine e il rapporto commissionale del 1° marzo 2011 ne conta 61.

Il messaggio del Consiglio di Stato è particolarmente impegnativo sia per la complessità della materia sia perché manca una guida o una ricapitolazione in forma tabellare che confronti la nuova legge con quella in vigore, articolo per articolo: si tratta di uno strumento che avrebbe permesso di verificare la completezza della ripresa di leggi che saranno abrogate. Ho potuto conoscere personalmente la complessità della pianificazione territoriale nel corso di quasi tre legislature in qualità di municipale di Gordola, con una revisione del PR iniziata a fine anni '80 e non ancora conclusa e con i costi di progettazione della prima revisione e delle successive varianti corrispondenti a circa un milione di franchi, con risultati tutt'altro che brillanti, tanto d'aver personalmente proposto e ottenuto nel 2009 una zona di pianificazione per un'area in centro al Comune.

In Ticino abbiamo un territorio eccezionale dal punto di vista sia naturalistico sia paesaggistico: natura, paesaggi, città, borghi e nuclei sono la base della vocazione turistica – giustamente sostenuta dal Cantone – ma anche della qualità di vita di tutti noi, che abbiamo la fortuna di abitarvi. Il nostro territorio ha però subito da troppo tempo – malgrado la LALPT in vigore dal 1990 e il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN) del 16 gennaio 1940 – un importante degrado dal punto di vista paesaggistico, cosicché i dirigenti di Ticino turismo hanno lanciato forti

segnali d'allarme essendo preoccupati per la perdita d'attrattiva turistica.

La pressione sul territorio assume sempre nuove forme: ora siamo ai letti freddi e agli insediamenti industriali privi di manodopera ticinese.

Il territorio non è infinito ed è consumato a ritmi sempre più intensi, come una candela, accesa d'ambo le parti, che si esaurisce in fretta; si tratta inoltre di una candela tagliata a fette visto che i PR comunali sono 200 (infatti sono pochissimi i Comuni che si sono aggregati e che hanno provveduto a unificare e rivedere i propri PR), che la legge in discussione dovrebbe regolamentare. Siamo confrontati quindi con 200 candele, 400 fiamme e un solo territorio. È utile ricordare che vi sono Comuni che ben prima delle aggregazioni avevano elaborato PR in consorzio: per esempio otto dei nove Comuni che ora formano quello di Gambarogno avviarono nel 1973 la pianificazione in modo unitario. Mentre la nuova Lugano aggregata si caratterizza ancora per una decina di PR risalenti agli ex-Comuni ora divenuti quartieri.

L'avanzato degrado urbanistico può essere constatato osservando le nostre città: dal quartiere nuovo di Locarno a certi Comuni del Piano di Magadino, dal Pian Scairolo a quel che resta di quello di San Martino a Mendrisio. Tale situazione ha condotto molti cittadini a reagire; infatti negli ultimi anni sono nate molte associazioni a tutela del territorio per promuovere la vivibilità e la qualità di vita: da "I Cittadini per il territorio" del Mendrisiotto all'omonima associazione di Massagno, dal gruppo "Comitato 17 gennaio" di Locarno all'associazione "AMICA" di Castione, dal gruppo "VivaGandria" a "Uniti per Bré". L'"Associazione Piano di Magadino a misura d'uomo", la prima del genere, fu fondata venticinque anni or sono. La diffusione di queste associazioni dimostra che i nostri PR sono fuori scala e vanno rivisti. Sempre più sovente varianti o revisioni di PR sono oggetto di ricorsi da parte di semplici cittadini e i tribunali sono diventati l'ultima ratio per salvare il salvabile, a dimostrazione della non sempre corretta applicazione delle leggi sulla pianificazione del territorio da parte di Comuni alla ricerca di qualsiasi tipo di contribuenti e sovente propensi a sostenere interessi particolari.

In questo senso la Lst non farà miracoli. Anzi, in certi suoi punti limita l'informazione ai cittadini, accelera le procedure, banalizza ulteriormente il poco conto, sicuramente non nell'interesse della qualità di vita e del territorio. Alla legge in discussione manca l'elemento qualificativo e fondamentale per risolvere il problema e poter gestire il territorio in modo sostenibile, vale a dire quanto richiesto dall'art. 5 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT): il capitolo dedicato alla compensazione dei vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione. Senza tale elemento qualsiasi legge di pianificazione del territorio – e anche il territorio medesimo – potrà giocare unicamente in difesa e uscirà perdente. In questo senso, pur con grande rispetto e gratitudine per chi nell'Amministrazione cantonale e in Commissione ha dedicato grande impegno e tempo alla legge, il progetto che stiamo discutendo rimane molto lontano da quanto riteniamo necessario per frenare e risalire la china della banalizzazione e dell'abbruttimento di quello che era un magnifico territorio.

SEITZ G. - Sono confrontato da diversi anni con questioni pianificatorie sia in qualità di consigliere comunale a Lugano e ad Agno sia come cittadino; cito come esempio la questione del Canvetto luganese salvato dalla demolizione, la vicenda del Palace, una variante di poco conto a Caslano, la petizione contro la costruzione di alcuni nuovi centri commerciali ad Agno che ha raccolto più di tremila adesioni, il sostegno a Bill Arigoni per la questione delle rive lacustri che, è bene ricordarlo, sono pubbliche.

Durante una seduta della Commissione speciale per la pianificazione del territorio abbiamo discusso in merito all'art. 34 della Lst, a proposito del quale desidero ora porre una domanda tecnica al Consigliere di Stato Borradori e ai relatori: a cosa serve questo articolo? Chi l'ha ideato e con quali motivazioni? Il gruppo PS ha chiesto tramite un emendamento di ridurre le superfici di terreno da 2000 a 1000 mq, mentre io avrei semplicemente stralciato l'articolo. Nel testo della Lst si specifica che sono di poco conto le modifiche che «*toccano un numero limitato di persone*»: conosciamo esempi reali di uso di tali procedure per irretire la legge, come nel caso di grandi magazzini che tramite varianti di questo genere hanno potuto aggirare i dispositivi legali concernenti l'impatto ambientale legato al traffico automobilistico. Si tratta di astuzie usate come scorciatoie. Ad Agno siamo stati confrontati con un problema del genere. Ritengo che bisognerebbe prevedere l'uso di simili varianti unicamente per opere a destinazione pubblica, come per esempio le case per anziani.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Desidero limitarmi all'entrata in materia mentre entrerò nei dettagli durante il dibattito sugli emendamenti presentati in particolare dal gruppo PS e dal deputato Cleto Ferrari.

Il Consiglio di Stato ha deciso di procedere alla modifica della LALPT – una legge sicuramente non perfetta ma che ha dato buona prova di sé – proponendo una legge nuova per rispondere alle sfide poste dalla pianificazione territoriale, tra cui:

1. il rafforzamento degli agglomerati mediante un sempre miglior coordinamento fra trasporti e insediamenti;
2. la necessità per i Comuni di regolamentare l'espansione edilizia e di gestire le trasformazioni di singole parti di territorio per puntare a una riqualifica e a un riordino urbanistico e paesaggistico (questo aspetto fornisce alcune risposte alle obiezioni emerse negli ultimi interventi);
3. il nodo dell'urbanizzazione diffusa e il problema dei grandi generatori di traffico (GGT) che oltre a banalizzare il paesaggio incidono in termini di costi infrastrutturali per l'ente pubblico;
4. il riconoscimento del paesaggio cantonale come fattore centrale della nostra qualità di vita e come risorsa economica di prim'ordine, da non sottovalutare dal punto di vista turistico;
5. le esigenze della collaborazione intercomunale perché la pianificazione del territorio deve adeguarsi sempre meglio alla scala dei problemi che si pongono e consentire a tutti gli attori coinvolti di partecipare.

Inoltre il disegno di legge vuole dare riscontro alle sollecitazioni emerse da diversi atti parlamentari e in particolare rispondere a tre richieste: in primo luogo il bisogno di accelerazione delle procedure e di semplificazione degli strumenti pianificatori per aumentarne l'efficacia; in secondo luogo la richiesta di nuovi strumenti di politica fondiaria e di sbocchi alternativi di tipo finanziario; in terzo luogo norme più semplici e un approccio meglio condiviso tra operatori, autorità e popolazione.

Rilevo con piacere che la Commissione, aderendo agli indirizzi generali del messaggio, ha sostanzialmente condiviso il progetto di legge, ne ha fatti propri impostazione e contenuti principali e ha proceduto ad alcuni qualificati interventi di modifica e di miglioria grazie ai quali la proposta è stata ulteriormente affinata. In merito alla procedura per l'adozione delle schede di dato acquisito di PD vi è una differente valutazione e al momento della trattazione spiegherò le motivazioni governative. Con la nuova Commissione sono anche emersi dubbi riguardo la nuova procedura di piano d'utilizzazione (PUC) che

approfondiremo nel corso del dibattito. La nuova legge si presenta ora come un corpus organico comprensibile e aggiornato.

In merito agli interventi dei deputati presento brevi osservazioni. Per quanto attiene al nome della nuova legge il gruppo PS vede come un pericolo il termine "sviluppo": la deputata Kandemir Bordoli ha riconosciuto che sia il messaggio sia il rapporto non lasciano trasparire alcun intendimento di procedere a uno sviluppo territoriale esagerato. Si è usato quel vocabolo perché rende l'idea di dinamismo e tiene conto delle novità nella pianificazione del territorio (la nuova legge contempla strumenti e contenuti nuovi come l'urbanizzazione, i GGT, il paesaggio, eccetera): è questa la valenza che il Governo ha voluto dare. Posso comunque capire che il termine sviluppo, se considerato nella sua accezione negativa, può essere visto con un certo sospetto.

Sulla questione dei rustici sollevata dal deputato Paparelli posso dire che essa è, in generale, molto importante, anche se per la Lst lo è solo di transenna; a proposito della volontà di opporsi al diktat di Berna assicuro che né il Consiglio di Stato né il DT vogliono lasciare carta bianca a funzionari o permettere che s'affermino impostazioni riduttive che non tengono conto della storia, della cultura e del territorio del nostro Cantone (torneremo su questo aspetto quando risponderò all'interpellanza *Riattazione e trasformazione rustici. Necessaria una decisione politica!* del 9 maggio 2011 del deputato Pellanda e quando il Gran Consiglio esaminerà il messaggio n. 6495 aggiuntivo al Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEI) licenziato dal Governo qualche settimana fa), anche se non possono essere comunque dimenticati gli abusi avvenuti.

I due correlatori Orsi e Beretta Piccoli hanno fatto interventi molto strutturati e totalmente condivisi da chi vi parla e dal Consiglio di Stato; concordo col rilievo del deputato Beretta Piccoli secondo cui la legge in questione non si limita ad «aggiornare il quadro legale» bensì si spinge ben oltre, cercando di tenere conto delle modifiche e dell'evoluzione intervenute a livello di società, come per esempio la mobilità – è gradita da tutti ma non sempre è un fenomeno positivo poiché si accompagna anche a effetti indesiderati –, il paesaggio, le collaborazioni intercomunali, i piani di quartiere, eccetera. Desidero tranquillizzare sulla questione dell'actio popularis e sulla necessità di compensare l'eventuale eliminazione di tale strumento nell'ambito del PUC con mezzi che salvaguardino i diritti popolari.

A proposito dell'intervento della deputata Kandemir Bordoli sulla questione della compensazione dei vantaggi e degli svantaggi posso confermare che tale aspetto è veramente molto importante: me ne sono reso conto una decina di giorni fa a Berna, nel corso di un incontro dei Direttori dei Dipartimenti del territorio, durante il quale si è discusso delle nuove impostazioni della legge federale sulla pianificazione del territorio: i tre quarti della riunione sono stati dedicati al tema delle plusvalenze. Solo tre Cantoni hanno già adottato norme in questo settore: il Ticino si appresta a farlo, mentre altri sono alquanto riluttanti; durante quell'incontro è emersa l'opportunità, a livello di legge federale, di lasciare la libertà ai singoli Cantoni di scegliere liberamente come procedere. Ritengo che quanto emergerà, in seguito alla consultazione in atto sarà una proposta soddisfacente e capace di tener conto dei molti spunti e stimoli pervenuti e che potrà essere migliorata in seguito; la Commissione saprà apportare eventuali miglioramenti suggeriti dalla sensibilità del Parlamento. Ribadisco l'intenzione del Consiglio di Stato, mia e dei miei funzionari di proporre il messaggio sulla compensazione dei vantaggi e svantaggi entro l'autunno perché è immaginabile che l'iter parlamentare sarà abbastanza lungo. Ringrazio il gruppo PS per il ritiro dell'emendamento sulle plusvalenze.

Non sono d'accordo con alcuni aspetti dell'intervento del deputato Maggi; in merito alla qualità dell'urbanizzazione è bene ricordare che essa dipende anche dalla sensibilità e dalla qualità degli amministratori comunali e cantonali e credo che la Lst saprà fornire un contributo, a chi la vorrà e la saprà usare bene, per apportare miglioramenti rilevanti, pur essendo priva di articoli specifici dedicati agli ecoquartieri o alla questione concernente le residenze secondarie (pur considerando che la disciplina di quest'ultima materia può essere trovata altrove); inoltre non bisogna dimenticare che alla legge si accompagnerà un regolamento di applicazione, in cui eventualmente potranno essere apportati correttivi alla luce delle discussioni parlamentari o delle esperienze che si faranno nei primi mesi. In merito al ristorante Terminus in località Pojana daremo una risposta all'atto parlamentare in tempi brevi perché è uno dei motivi che suscitano l'attenzione dell'opinione pubblica: il tema del degrado e della "distruzione" – uso tale termine tra virgolette ma a volte purtroppo siamo confrontati con una reale distruzione – di beni culturali di una certa rilevanza preoccupa tutti noi rappresentanti politici in quanto siamo lo specchio e il riflesso dell'opinione pubblica. Sul tema del paesaggio siamo dalla medesima parte della barricata. In merito al volo degli elicotteri il DT ha ricevuto nelle ultime settimane molte segnalazioni: quanto chiede il deputato Maggi è comprensibile e giustificato ma pone un problema poiché se ci dovessimo trovare nella situazione – come spero – di poter autorizzare i riattamenti dei rustici in modo corretto, opportuno, sensato e con sensibilità, evidentemente ci si troverà confrontati con l'uso degli elicotteri. Infatti in certe località l'ausilio di tali mezzi sarà necessario: in questi casi si dovrà far capo al regolamento e trovare le soluzioni le più appropriate quanto a orari e a limitazione delle molestie.

La deputata Viscardi nel punto saliente del suo intervento – al quale credo di essere in grado solo parzialmente di dare una risposta – ha affermato che il disegno del paesaggio presente nella legge appare come una sorta di «*corpo estraneo*». In realtà, la nuova base legale sul paesaggio rende questo tema di più facile lettura rispetto al passato e sancisce una chiara ripartizione delle competenze nell'applicazione del principio dell'inserimento ordinato e armonioso delle costruzioni, così da non lasciare dubbi sugli intendimenti del Cantone che possono essere riassunti in tre elementi. In primo luogo gli indirizzi della politica cantonale sono definiti dalle schede P1 (Paesaggio) e P2 (Progetti di paesaggio comprensoriale) del PD. In secondo luogo da un punto di vista metodologico si opera seguendo una doppia disciplina di tutela e di valorizzazione, due aspetti che non possono più essere disgiunti: d'un canto si continua a proteggere i paesaggi di particolare valore, come avveniva in passato grazie al DLBN; dall'altro canto si valorizzano i paesaggi del nostro vissuto quotidiano – che da un profilo dotto o dottrinario, apparentemente, sembrano i meno preziosi – tramite il riordino, la promozione e il recupero grazie al nuovo concetto di "progetto di paesaggio". In terzo luogo le domande di costruzione sono vagliate sia dai servizi cantonali e dalla Commissione del paesaggio sia dai Comuni sulla base del principio dell'inserimento ordinato e armonioso delle costruzioni nel paesaggio.

Non so se i relatori potranno o vorranno essere più precisi di quanto non lo sia stato io in merito all'obiezione sollevata dalla deputata Viscardi; se fosse il caso di approfondire la questione completerò l'intervento in seguito.

La richiesta del deputato Salvadè in merito all'intervento dei relatori ha senso, specie in un dibattito lungo e impegnativo e con interventi di una certa difficoltà.

A proposito dell'intervento del deputato Storni concordo su un presupposto da cui egli è partito, vale a dire che il Cantone Ticino ha, ancora oggi (su quest'ultimo aspetto temporale forse non siamo d'accordo), un territorio splendido. Certamente su una parte relativamente esigua di esso – che può essere identificata in modo anche un poco brutale con i fondovalle, quindi con il 14% del territorio cantonale – si concentrano tutti gli

"appetiti", anche quelli intesi in senso positivo, quali per esempio le infrastrutture come la ferrovia, le strade o autostrade, AlpTransit; inoltre vi sorgono villaggi, paesi, città, zone per il tempo libero: tutti gli attori vogliono realizzare le loro aspirazioni su questa parte di territorio. Ammetto che spesso si è costruito male, anche se non sempre. Oggi – che è da intendere anche come momento storico – il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio hanno la possibilità di fare una riflessione assieme agli amministratori comunali sul tema del paesaggio perché mi sembra essere molto caldo e tale da infiammare l'animo del cittadino; se sono state realizzate brutture – condivido che tale termine sia quello giusto – come per esempio la Piana di San Martino o il Pian Scairolo è perché in determinati momenti l'attuale sensibilità non era ancora emersa: vi era piuttosto il desiderio di cercare di aumentare gli introiti fiscali o di creare posti di lavoro, ma non ci si rendeva ancora conto delle possibili ripercussioni negative sulla viabilità, vivibilità e qualità di vita: oggi questo non avviene più. Il cittadino è molto più attento a tale tema e ne è un esempio la coscienza della necessità di tutelare le vecchie ma belle ville che purtroppo spesso vediamo compromesse e che costituiscono un'eredità del nostro passato non solo abitativo ma anche culturale. Mi sembra però che vi siano segnali molto positivi, se pensiamo per esempio a quanto ha deciso la commissione della pianificazione del Consiglio comunale di Lugano qualche giorno fa, recuperando una lista allestita dal Cantone per tutelare determinati edifici, attorno ai quali vi è un vivace dibattito.

Esistono le basi per tutelare il paesaggio ed esiste anche la sensibilità dei funzionari del Cantone così come spesso quella dei funzionari dei grandi centri. Bisogna progredire su questa strada e la politica oggi può dare un segnale importante. A chi afferma che i buoi sono usciti dalla stalla ricordo che per esempio il Pian Scairolo – caso per il quale si potrebbe oggettivamente usare quell'espressione – è stato edificato solamente nella misura del 50%: di conseguenza, se la percentuale rimanente di quel comparto fosse pianificata in modo opportuno dando indicazioni moderne e intelligenti forse non si riuscirà a riqualificare completamente l'area degradata ma si potrà comunque fornire un contributo per impedirne l'ulteriore abbruttimento. Ritengo quindi che viviamo in un territorio ancora splendido, molto apprezzato anche all'estero, anche se presenta importanti zone d'ombra sulle quali non solo non dobbiamo chiudere gli occhi ma possiamo intervenire nel dovuto modo.

In merito alle associazioni menzionate dal deputato Storni posso dire che pochi giorni or sono ho incontrato, assieme ad alcuni collaboratori, i rappresentanti dell'associazione Cittadini per il territorio del Mendrisiotto coi quali abbiamo discusso dello studio da loro allestito concernente l'area percorsa dal fiume Lavaggio compresa tra Stabio e Capolago-Riva San Vitale: abbiamo recepito con molto interesse ed entusiasmo tale lavoro e abbiamo ringraziato quelle persone che hanno elaborato una documentazione molto interessante a titolo volontario e gratuito proprio perché credono nel loro territorio. Ritengo che in simili casi sia molto importante dialogare con il Cantone, con i suoi funzionari e con gli operatori esterni per trovare un denominatore comune: nel caso specifico posso dire che non sarà particolarmente difficile, poiché quei documenti sono stati visionati fin dall'inizio dai miei collaboratori. Se la situazione attuale stimola i cittadini e l'opinione pubblica a unirsi, a criticare e a dare suggerimenti utili penso che la politica in generale, il mondo politico e la qualità di vita ne traggano beneficio, a condizione che i rappresentanti politici a livello comunale e cantonale sappiano e vogliano riceverli.

In merito all'intervento del deputato Seitz sulla variante di poco conto propongo di entrare nel merito di questo tema quando tratteremo il relativo emendamento. Per ora posso dire che quanto indicato nella legge (2000 mq di superficie) e ripreso dalla Commissione, ma contestato dal gruppo PS, corrisponde a quanto è stato chiesto dagli operatori e dai

Comuni, dove le varianti di poco conto, se concepite nel dovuto modo, permettono al Comune di essere maggiormente e più velocemente operativo. Le varianti sottoposte al DT di cui sono a conoscenza non hanno posto particolari problemi, a differenza di quelle vissute dal deputato Seitz. Comunque mi faccio carico di verificare i casi segnalati.

ORSI L. CORRELATORE - È stato chiesto un intervento dei relatori per rispondere ai colleghi; ritengo che il Consigliere di Stato Borradori abbia già preso posizione sui diversi punti sollevati dai gruppi o dai singoli deputati e sui quali torneremo affrontando gli emendamenti.

Desidero però soffermarmi sul tema del paesaggio; il primo progetto di legge aveva un capitolo che disciplinava l'ordinamento del paesaggio in modo molto più essenziale rispetto alla versione attualmente in discussione. Bisogna dire che è difficile dare una definizione precisa di paesaggio e capirne tutte le sue componenti; per questo può essere in parte condiviso l'intervento della collega Viscardi in particolare allorché afferma che il concetto di paesaggio è ancora piuttosto vago. Comunque la Commissione s'è chinata sul tema analizzando le competenze previste dalla precedente legge e presenti nel DLBN. Una novità importante rispetto al passato è data dall'inserimento nella Lst di un capitolo specifico con la definizione delle competenze e della ripartizione dei compiti tra Comuni e Cantone (oggi è stato affermato a più riprese che pur in presenza di una legge nella realtà ognuno fa quello che vuole: è bene però ricordare che l'ente pianificatore finale è il Comune, che porta una grande responsabilità nella gestione del territorio). Il concetto di progetto di paesaggio comprensoriale si fonda sul presupposto che i Comuni sono gli attori principali e che i progetti di valorizzazione del paesaggio devono essere elaborati dal basso: la Commissione ha valutato positivamente questo nuovo strumento di gestione del territorio. Evidentemente la normativa è perfettibile.

Inoltre abbiamo discusso a fondo anche il tema della Commissione del paesaggio che non si limita a riprendere semplicemente l'operato della precedente Commissione delle bellezze naturali: essa è interdisciplinare – ed è stato accordato un potenziamento a tale scopo – così che non si limiti ad analizzare solo le classiche domande di costruzione ma la sua azione spazierà su tutte le opere e gli interventi concernenti il paesaggio, non solo le nuove edificazioni. Il nuovo assetto voluto e operativo già da alcuni anni deve permettere una valutazione da parte di specialisti di vari settori, quindi non solo da parte di architetti, ingegneri o pianificatori ma anche da parte di geografi o economisti, in modo che si possa avere l'analisi più completa possibile degli interventi sul paesaggio. Per questo motivo la Commissione ha avallato quanto proposto dal Consiglio di Stato.

*La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.*

*Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 61 voti favorevoli e 7 contrari.*

*È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge annesso al rapporto commissionale.*

***Sono menzionati a verbale solo gli articoli oggetto di discussione o di proposte di modifica.***

## **Titolo**

- Emendamento del gruppo PS

### ***Legge ~~sullo sviluppo territoriale~~ del territorio***

COZZAGLIO I. - La collega Kandemir Bordoli è precedentemente intervenuta a nome del gruppo PS in merito al nome della nuova legge; riteniamo che la semantica abbia la sua importanza, anche se conveniamo che sono i singoli articoli a essere essenziali. Come ha detto il Direttore del DT il termine "sviluppo" ha una certa ambiguità e pertanto la sua eliminazione semplificherebbe il titolo della legge, trasformandola in "Legge del territorio": un titolo che riteniamo più chiaro.

BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE - Il Consigliere di Stato Borradori ha già esposto le motivazioni del Governo a sostegno del nome della legge che sono condivise dalla Commissione. Il concetto di sviluppo territoriale è chiarito all'art. 1 della Lst laddove si dice che «*mira in particolare a promuovere un uso misurato del suolo e uno sviluppo sostenibile, favorire insediamenti di qualità e garantire adeguate premesse alle attività economiche, individuare soluzioni coordinate che integrino insediamenti, mobilità e ambiente, preservare lo spazio non costruito per l'agricoltura e lo svago*» e valorizzare il paesaggio quale bene comune: pertanto il concetto di sviluppo non ha una connotazione quantitativa ma è inteso a favorire la sostenibilità e a soddisfare le esigenze appena enumerate, come indica il cpv. 2 dell'art. 1. Del resto anche se a livello federale è in vigore la legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) è giusto ricordare che il progetto federale di revisione globale messo in consultazione recava il nome di legge sullo sviluppo territoriale (che è stato in seguito ritirato non per il nome ma a causa delle forte critiche avanzate dai Cantoni).

Inoltre questo nome si adegua ai nuovi e importanti temi affrontati – come per esempio i grandi generatori di traffico, il paesaggio o le plusvalenze pianificatorie – e ai relativi strumenti di gestione del territorio attribuiti al Cantone: non si tratta più di applicare semplicemente la legge federale come finora ma si vuole gestire il territorio. Pertanto trovo sia infelice e inadeguato volerla definire legge del territorio perché tale denominazione significherebbe codice del territorio; nel messaggio è indicata l'intenzione – ripresa anche nel rapporto commissionale – di presentare la legge del territorio che dovrebbe riunire la LALPT o Lst, la legge edilizia [RL 7.1.2.1], la legge sui contributi di miglioria [RL 7.3.3.1], la legge di espropriazione [RL 7.3.1.1], la legge sulle strade [RL 7.2.1.2]: sarà una legge completa che regola e riprende tutti i capitoli delle leggi che si applicano al territorio.

Infine, come giurista ritengo che avere lo stesso nome della legge precedente ma con un nuovo elenco di articoli sarebbe oggettivamente problematico a livello di applicazione soprattutto di prassi dei tribunali.

Per tutti questi motivi la Commissione chiede ad ampia maggioranza di respingere l'emendamento.

*Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 14 voti favorevoli e 61 contrari.*

### **Articolo 13 cpv. 2**

- **Emendamento di Cleto Ferrari**

<sup>2</sup> ~~Esso [il Consiglio di Stato] li adotta e li fa pubblicare per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni. Il Gran Consiglio li adotta con decisione definitiva.~~

**FERRARI C.** - L'emendamento ha una valenza prettamente politica poiché verte sulle competenze del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato in materia di approvazione delle schede di dato acquisito del Piano direttore (PD). Il Gran Consiglio ha sempre rivendicato il suo specifico ruolo nella determinazione delle scelte pianificatorie fondamentali, in particolare l'affidamento della competenza dell'adozione delle schede di dato acquisito: il Governo ora tiene conto di tali rivendicazioni, come si evince dalla lettura del messaggio. Non si comprende perché il Parlamento dovrebbe rifiutare tale proposta, limitandosi a mantenere l'evasione dei ricorsi e, di conseguenza, privandosi delle fasi d'informazione alla popolazione e di consultazione; con il conferimento dell'approvazione al Gran Consiglio l'Esecutivo deve essere parimenti più attento alla fase di consultazione, alle varie prese di posizione, ai gruppi d'interesse e alle piccole associazioni, evitando consultazioni che durano troppo poco. Grazie a tale modifica procedurale il Parlamento potrebbe collaborare con il Consiglio di Stato segnalando gli aspetti che il Governo dovrebbe rivalutare: in questo senso la competenza attribuita al Legislativo costituisce un collegamento tra il Parlamento e i cittadini, che altrimenti rischiano di perdersi nelle complesse procedure pianificatorie (recentemente il Gran Consiglio ha adottato quasi tutte le numerose schede di PD – quelle messe in consultazione sono poco meno di venti – e soffro al pensiero di mettermi nei panni di cittadini, associazioni, gruppi d'interesse, municipi ed enti pubblici che operano sul territorio e che devono cimentarsi con le varie procedure).

È importante sottolineare che anche se la questione delle schede di PD sembra essere esclusivamente tecnica in realtà essa ha una chiara valenza politica. Proprio su questo aspetto trovo sia inaccettabile la frase contenuta a pagina 18 del rapporto commissionale secondo cui «l'oggettivo rilievo del Consiglio di Stato, secondo cui la scrivente Commissione costituisce un'istanza non sempre idoneamente attrezzata [...] vale piuttosto in relazione ad una competenza di approvazione delle schede, più che a quella di decisione sui ricorsi»: non ritengo pertinente l'affermazione secondo cui una Commissione del Parlamento non sia attrezzata o che il Gran Consiglio non abbia voce in capitolo poiché l'approvazione delle schede è ridotta a una questione tecnica che compete ai tribunali. I tecnici devono spiegare ai deputati le loro proposte pianificatorie e non deve esserci alcun timore circa la capacità d'evasione delle schede da parte dei deputati, visto che i parlamentari sono in grado di capire quanto accade sul territorio ticinese.

Inoltre, oggi la procedura di ricorso demandata al Parlamento è abbastanza limitante poiché il potere d'intervento è ristretto: finora vigeva la prassi di evadere i ricorsi di

competenza degli enti pubblici (ritengo che il problema legato al tempo necessario per l'evasione dei ricorsi sia dovuto alle regole di evasione dei medesimi).

Per tutti questi motivi chiedo al Parlamento di accogliere l'emendamento: oggi i cittadini desiderano sempre più poter partecipare alle decisioni aventi incidenza territoriale e quindi il Parlamento deve avere questa competenza.

MAGGI F. - Intervengo congiuntamente sugli emendamenti concernenti gli articoli 13 e 45. Il gruppo dei Verdi ha deciso di sostenere l'emendamento del collega Ferrari sull'art. 13, visto che spesso il Gran Consiglio si occupa di pianificazione – a livello territoriale, sanitario, eccetera – e quindi si ritiene che sia giusto mantenere la discussione sulla pianificazione direttrice, mentre non aderisce all'emendamento sull'art. 45 sia perché il PUC è un'emanazione della pianificazione direttrice sia perché si vuole favorire l'accelerazione delle procedure.

GARZOLI G. - L'emendamento in discussione riprende la proposta formulata nel messaggio di attribuire al Gran Consiglio la competenza di approvazione delle schede di dato acquisito del PD modificando l'attuale procedura che vede il Parlamento intervenire solo su ricorso. In qualità di membro della Commissione speciale per la pianificazione del territorio ho fatto parte nella scorsa legislatura della Sottocommissione che ha dovuto chinarsi sui ricorsi inoltrati secondo la procedura in vigore. Pur condividendo le considerazioni secondo cui il diritto di ricorso genera procedure complesse e tempi lunghi ritengo che l'attribuzione al Gran Consiglio di una competenza generale di approvazione delle schede di dato acquisito diventi ancora più difficoltosa da affrontare per la Commissione e non rifletta una reale esigenza di coinvolgimento del Legislativo con riferimento a uno strumento effettivamente di carattere più operativo e gestionale qual è il PD rispetto ad esempio a un PUC. È pur vero che il PD rappresenta la pianificazione direttrice del nostro Cantone poiché esprime l'elemento concettuale e politico della gestione del nostro territorio; questa pianificazione direttrice non ha però ancora un carattere così vincolante da caratterizzare la successiva pianificazione di utilizzazione del territorio che si attua e si concretizza mediante lo strumento del PUC.

Il mantenimento dell'attuale procedura pur complessa e impegnativa permette quindi sia di salvaguardare il controllo del Legislativo sia di vagliare le problematiche più sensibili sollevate dai ricorsi, lasciando la competenza di elaborazione delle schede all'Esecutivo.

Per questi motivi ritengo che l'emendamento Ferrari che riprende la proposta governativa vada respinto a favore della proposta commissionale.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - La questione è delicata poiché entra in gioco un aspetto tecnico-giuridico complesso. Il deputato Ferrari chiede di confermare la versione del messaggio governativo, ossia l'adozione delle schede di dato acquisito da parte del Gran Consiglio, con l'eliminazione del diritto di ricorso al Parlamento, mentre la Commissione ha deciso di non aderire alla modifica proposta e di mantenere il sistema che prevede il ricorso al Gran Consiglio: i motivi sono stati esposti dal deputato Garzoli. Vi sono diverse ragioni all'origine della proposta governativa: innanzitutto la procedura attuale è complessa e genera tempi lunghi; inoltre nel 1998 la medesima Commissione aveva indicato come soluzione ottimale l'affidamento

al Parlamento della competenza per l'approvazione delle schede di dato acquisito. Pertanto ci siamo basati sia su tale richiesta sia sull'esperienza diretta.

Al di là del fatto che si possa cambiare opinione bisogna rilevare la delicatezza del tema della suddivisione delle competenze procedurali tra Parlamento e Governo in generale e in materia di schede del PD in particolare, tanto è vero che il dibattito si protrae da decenni. Ho parlato a lungo con i miei collaboratori e siamo coscienti che qualsiasi soluzione proposta è ben lungi dall'essere quella ottimale.

Pur ribadendo che il diritto di ricorso al Gran Consiglio sulle schede di dato acquisito costituisce uno strumento giuridico anomalo, non molto soddisfacente per complessità e tempi necessari, il Governo prende atto che, secondo la maggioranza della Commissione, il Parlamento non sembra essere ancora totalmente pronto ad assumere la competenza dell'adozione delle schede. La proposta governativa – come emerge dall'emendamento del deputato Ferrari – consentirebbe invece di eliminare la problematica fase ricorsuale. Pertanto rimango dell'opinione che sia preferibile la proposta del messaggio e appoggio l'emendamento.

L'Esecutivo si rimette in ogni caso alla decisione del Legislativo e non sarà questa divergenza, se la votazione fosse favorevole alla scelta commissionale, a impedire al Governo di dare l'adesione alla legge.

**BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE** - La posizione della Commissione è stata ben riassunta dal collega Garzoli ed è enunciata nel rapporto. Vorrei però prendere posizione su alcuni punti e ricordare brevemente alcuni aspetti storici che il Consigliere di Stato Borradori ha menzionato.

Originariamente, con un messaggio del 1987, il Consiglio di Stato propose che la competenza in materia di approvazione delle schede di dato acquisito fosse del Consiglio di Stato; la Commissione rivendicò invece la competenza del Legislativo: si giunse così a un ibrido con la definizione delle schede di eminente interesse cantonale, considerate più importanti di altre. Come conseguenza il Gran Consiglio era responsabile dell'approvazione e dell'evasione dei ricorsi di una decina di schede, mentre le rimanenti schede giungevano in Gran Consiglio solo se impugnate con ricorsi. Dopo l'adozione del pacchetto del PD, a seguito di un'intesa, la competenza del Gran Consiglio fu ceduta al Consiglio di Stato, con facoltà di ricorso al Parlamento.

Durante il dibattito si è richiamata l'iniziativa parlamentare generica *Nuova procedura di approvazione delle schede di coordinamento di categoria dato acquisito del Piano direttore cantonale* presentata da Thomas Arn e cofirmatari il 6 novembre 2000 che chiedeva di dare la competenza per l'approvazione delle schede di dato acquisito al Gran Consiglio: la Commissione sottoscrisse l'iniziativa con l'eccezione di chi vi parla (ma non è per questo motivo che sono contrario all'emendamento). È però importante contestualizzare l'iniziativa: infatti la proposta di attribuire la competenza dell'approvazione al Gran Consiglio fu fatta poiché la Commissione esigeva la revisione del PD, che non avveniva; a seguito di più solleciti rimasti inevasi la Commissione volle far assumere al Parlamento la competenza di adottare le schede: in tale modo se il PD non fosse stato approntato il Parlamento avrebbe proceduto al suo allestimento tramite mandati esterni. Quell'iniziativa quindi non voleva come fine ultimo attribuire la competenza al Gran Consiglio, bensì aveva un fine provocatorio inteso a sollecitare la revisione del PD. Oggi la situazione è differente.

In merito alla durata delle procedure si può dire che i tempi sono piuttosto articolati (pubblicazione, ricorsi, messaggio, rapporto commissionale). Però bisogna rendersi conto

che la competenza dell'approvazione non cambia nulla perché, in caso di accoglimento dell'emendamento, al Gran Consiglio giunge il ricorso con il relativo messaggio con tutte le schede e quindi i tempi di esame sono per lo meno corrispondenti: si guadagnano due mesi per la pubblicazione ma la Commissione e in seguito il Gran Consiglio devono comunque fare l'esame di tutta la scheda.

A proposito della citazione fatta dal collega Ferrari desidero precisare che i deputati non hanno necessariamente le competenze tecnica, pianificatoria e soprattutto conoscitiva indispensabili poiché l'iter che caratterizza una scheda di PD (informazione preliminare, risultato intermedio e dato acquisito) implica una conoscenza sia del tema sia dei problemi, delle dinamiche e dei negoziati istituzionali fra enti locali e Cantone: questi aspetti sfuggono oggettivamente alla Commissione che interviene solo alla fine della procedura.

Inoltre, la Commissione ritiene che il sistema in vigore funzioni; infatti i ricorsi mettono in evidenza i punti o i temi che non raggiungono un sufficiente grado di consenso a livello locale e quindi la Commissione interviene come autorità politica e promuove la mediazione fra enti locali – Comuni in primis – e Cantone. Non abbiamo alcuna sollecitazione esterna intesa a modificare la competenza; vi è invece un giudizio positivo sull'operato di un'autorità di ricorso giurisdizionale, come abbiamo visto durante l'ultima sessione di marzo: il Gran Consiglio ha evaso i ricorsi di sedici Comuni e il rapporto commissionale constava di 150 pagine; contro quella decisione sono stati interposti al Tribunale federale solo due ricorsi, inoltrati da un Comune più per motivi d'impostazione strategica che di merito e da un ente turistico. L'attività giurisdizionale, con un intervento innescato da un ricorso, si concretizza quindi come un'operazione di mediazione e di negoziazione positiva.

La maggioranza della Commissione chiede di respingere l'emendamento anche se oggettivamente le due posizioni hanno pro e contro.

FERRARI C. - In generale non mi piace fare paralleli con altre realtà poiché spesso è senza senso visto che il nostro territorio è molto particolare; nella fattispecie però ritengo che sia giustificato prendere esempi dal resto della Svizzera visto che siamo confrontati con un aspetto procedurale: tutti i Cantoni – a eccezione di Soletta – conoscono la procedura d'adozione tramite il Gran Consiglio, come risulta dal rapporto.

BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE - La grandissima maggioranza dei Cantoni conosce l'approvazione governativa mentre l'approvazione del Gran Consiglio l'hanno solo le città-Cantone e non c'è facoltà di ricorso in nessun Cantone.

PAPARELLI A. - Il collega Ferrari è arrivato con la sua proposta fuori tempo massimo poiché la Commissione aveva nel frattempo aderito all'unanimità al rapporto; ciò non toglie che ascoltandolo mi sorge qualche dubbio e quindi osserverò lo svolgersi della votazione e deciderò per ultimo, come fanno di solito i colleghi più furbi di me.

*Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 28 voti favorevoli, 45 contrari e 3 astensioni.*

### **Articolo 26 cpv. 4 (nuovo)**

- Emendamento del gruppo PS

***<sup>4</sup>In caso di revisione del piano regolatore o di modifica di rilievo, il Municipio informa la popolazione e promuove la partecipazione anche prima di presentare il piano di indirizzo.***

CANEVASCINI F. - Il gruppo PS chiede d'inserire il capoverso 4 per coinvolgere la popolazione fin dall'inizio della procedura.

SALVADÈ G. - Si poteva riassumere la proposta in esame nel capoverso 1, dicendo che "il Municipio informa la popolazione riguardo al progetto di piano e alle sue revisioni", ma in ogni caso approvo l'emendamento perché le revisioni di PR possono essere molto importanti o contenere dettagli rilevanti che la gente deve conoscere.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - A nome del Consiglio di Stato invito il Parlamento a non approvare l'emendamento in questione. Infatti, il Governo ritiene che la proposta del gruppo PS obbligherebbe i Municipi a intraprendere il doppio turno dell'informazione e della partecipazione (quindi una doppia tappa procedurale) nel caso di revisioni di PR o di non meglio precisate "modifiche di rilievo". Il messaggio e il rapporto optano invece per una sola procedura obbligatoria d'informazione e partecipazione, partendo dalla constatazione che il doppio turno si è rivelato spesso poco efficace e quindi sproporzionatamente impegnativo per i Comuni, soprattutto in un regime di continue ma limitate varianti. Consiglio di Stato e Commissione – anche sulla scorta dei positivi riscontri della consultazione – hanno messo in atto una maggiore responsabilizzazione dei Municipi, ai quali spetterà la scelta del momento e della modalità per svolgere la consultazione. Gli esecutivi comunali potranno andare in ogni caso oltre quanto prescrive la legge, organizzando diversi momenti di partecipazione (per esempio all'inizio della pianificazione per illustrarne gli indirizzi e poi dopo l'esame dipartimentale), senza che questo debba essere loro imposto dalla legge. È molto verosimile che i Municipi proporranno una procedura d'informazione e partecipazione nei casi di revisione o di modifica rilevante del PR ancor prima dell'esame preliminare, avendo interesse a favorire una partecipazione attiva della popolazione alla formazione del piano.

BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE - La Lst non obbliga a limitarsi a una sola procedura informativa. L'esperienza di municipale mi permette di dire che vi sono modalità aggiuntive che sono messe in atto quando motivi di opportunità fanno capire che è necessario creare consenso o consolidare un negoziato con le parti interessate e le associazioni. Invito però a lasciare un minimo di autonomia e di responsabilizzazione ai Municipi nel valutare i singoli casi. Inoltre, l'emendamento creerebbe possibili contestazioni sulla definizione di modifica di rilievo. Chi inoltra ricorso – anche per motivi legittimi – per bloccare una procedura sarà facilitato dalla proposta in esame perché una qualsiasi modifica-variante di PR rischia di essere considerata una modifica di rilievo: vi

saranno contestazioni formali sulla natura della variante e quindi sulla procedura informativa da seguire.

Penso che negli intendimenti le posizioni di Governo e Commissione siano uguali a quelle del gruppo PS, nel senso che si vuole stabilire nella legge il minimo prescritto dal diritto federale senza che nulla si opponga all'organizzazione di momenti informativi secondo diverse modalità: ma insistiamo sul fatto che la valutazione spetti unicamente ai Comuni.

Rimango dell'avviso, come scritto anche nel rapporto, che a essere determinante non è tanto il numero dei momenti d'informazione, ma piuttosto il come e il quando s'informa: si tratta di valutare cosa si deve fare per favorire la partecipazione attiva della popolazione o degli interessati alla variante. Chi è attivo nel settore ha constatato che spesso nella procedura di doppio turno informativo una delle due fasi è svolta per obbligo legale, senza che vi sia un reale approfondimento o impegno: ci si limita a chiedere al pianificatore di allestire una scheda da depositare presso l'ufficio tecnico. È preferibile che si stabilisca un minimo legale da ossequiare correttamente.

SALVADÈ G. - Desidero capire, visto che non sono competente in materia, quale sia l'ostacolo che impedisce a un Municipio di pubblicare un avviso all'albo: non mi sembra che sia necessario uno sforzo particolare. Non capisco perché non debba essere garantita una migliore informazione alla popolazione, anche per una procedura non rilevante, pur lasciando al Municipio la libertà di valutare se ciò debba avvenire tramite un avviso all'albo o un coinvolgimento della popolazione in un dibattito pubblico. È un problema d'informazione al quale tengo: un territorio appartiene a tutta la popolazione che deve essere informata dal Municipio sulla pianificazione in atto. Coloro che avversano l'emendamento devono dimostrare che l'informazione non è necessaria!

BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE - Non c'è alcuna contrapposizione tra quanto sostengo e quanto afferma il collega Salvadè, anche se l'obiettivo della Lst è di ancorare nel diritto cantonale quanto sancisce il diritto federale lasciando ai Municipi la libertà di decidere eventuali procedure aggiuntive. Se si volesse inserire nella legge che almeno una fase informativa deve avvenire tramite la pubblicazione sull'albo conseguentemente si dovrebbe regolamentare anche la modalità della prima e della seconda fase: mi sembra che in tale caso esuliamo dall'ambito di una legge in senso formale. Sono convinto che le contrapposizioni sono di tecnica legislativa e non di merito.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Le procedure pianificatorie sono sicuramente, dal profilo dell'informazione, della partecipazione e della democraticità al più alto livello. Fatico a individuare in tutta l'attività dello Stato una procedura che richieda una partecipazione così marcata come quella pianificatoria. Quindi anche se la Lst indica un unico turno di partecipazione esso è estremamente capillare e inoltre i Municipi hanno interesse a fare in modo che la popolazione sia informata delle impostazioni pianificatorie proprio perché ne è toccata e la possibilità di opporsi e di fare ricorso è a tal punto spinta che, se non vi è un certo grado di consenso, un progetto o naufraga o corre il rischio di protrarsi eccessivamente nel tempo.

STORNI B. - L'emendamento deve essere approvato perché informare una volta di più non nuoce, come dimostra il caso del tennis di Locarno in cui il Municipio ha iniziato una procedura costosa caduta in seguito all'informazione e alle opposizioni manifestatesi. In quel caso se si fosse anticipata l'informazione e si fosse coinvolta la popolazione non si sarebbero sprecati né tempo né soldi.

*Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 24 voti favorevoli, 42 contrari e 2 astensioni.*

### **Articolo 34 cpv. 1 lett. b)**

- Emendamento del gruppo PS

*b) interessano una superficie non superiore a ~~2000~~ 1000 mq.*

COZZAGLIO I. - Nel messaggio del Consiglio di Stato, a pagina 62, si può leggere che «nella situazione attuale, caratterizzata da piani regolatori di seconda e terza generazione e dove le varianti la fanno da padrone, è evidente che vi sono casi nei quali la procedura ordinaria risulta inutilmente lunga e complessa rispetto agli adattamenti da svolgere»: per questi casi rischiamo di allargare le maglie e, come abbiamo sentito anche nel dibattito di oggi, chi vuole eludere l'articolo di legge o trovare scorciatoie potrebbe avere gioco facile. Evidentemente il problema non si pone per i Municipi che applicano la modifica di poco conto in modo corretto e per i cittadini privi di secondi fini. Pertanto riteniamo che disgiungere la lettera a dalla b dell'articolo 34 lasci più spazi d'interpretazione, mentre mettendo un limite a 1000 mq si riesce a restringere il campo d'azione. Il gruppo PS chiede quindi di approvare l'emendamento.

### **BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO** -

L'emendamento riguarda il tema delle modifiche di poco conto di PR. Nel regime precedente, gli artt. 14 e 15 del regolamento della LALPT definivano le modifiche di poco conto come quelle che interessano una ristretta cerchia di persone, una superficie di terreno non superiore ai 2000 mq e che mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso del suolo. Queste tre condizioni andavano adempiute cumulativamente.

Governo e Commissione sono stati unanimi nella scelta di attuare un modesto ma concreto ampliamento del campo d'applicazione del "poco conto", proprio in risposta alle richieste avanzate da atti parlamentari e dagli amministratori locali. Si considerano quindi di poco conto le modifiche che, come prima, riguardano un numero limitato di persone e mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo oppure che alternativamente – e non più cumulativamente – concernono una superficie non superiore ai 2000 mq. Nel nuovo regime sono quindi praticabili modesti nuovi azzonamenti se la superficie interessata resta inferiore ai 2000 mq; in questo senso le perplessità sollevate dal deputato Seitz dovrebbero essere fugate, anche se non posso escludere che vi siano state situazioni anomale o abusi; personalmente mi risultano situazioni in cui i Comuni hanno chiesto di poter far capo a questo strumento per velocizzare le procedure.

L'emendamento non contesta il nuovo meccanismo ma mira a limitare la superficie atta a definire una modifica di poco conto ai soli 1000 mq; un'ipotesi di questo genere vanifica in

gran parte il segnale di alleggerimento e di apertura che vogliono dare Governo e Commissione; la modifica proposta risponde a un criterio di semplificazione, di equità e di buon senso. La proposta di mantenere l'estensione della superficie a 2000 mq, come attualmente prevede il regolamento, è stata fatta tenendo in debito conto i timori espressi da coloro che sono contrari a questo tipo di procedura, quindi ponderando gli interessi in gioco e respingendo le richieste di aumento della superficie formulate da diversi attori.

BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE - È opportuno ricordare che la modifica di poco conto non è liberamente gestita dai Municipi: sottostà alla procedura d'informazione e partecipazione discussa in precedenza e deve essere approvata preliminarmente dal DT; solo dopo l'approvazione dipartimentale l'Esecutivo comunale può procedere alla pubblicazione del progetto di modifica di poco conto. Spesso con gli emendamenti si invoca un possibile abuso per giustificare il rifiuto di una modifica, intesa semplicemente a snellire una procedura.

Posso garantire – come lo può fare chiunque operi nel settore – che l'attuale prassi seguita dal DT nell'applicare le tre condizioni cumulative è molto rigorosa, tanto che nella pratica è difficile fare queste modifiche: il DT è molto ligio, anche legittimamente, nel verificare che le condizioni siano adempiute. Inoltre nell'ambito di quell'esame il DT valuta se due modifiche di poco conto presentate separatamente non equivalgano concretamente a una modifica che sottostà alla procedura ordinaria. La prassi seguita da vent'anni dal DT è estremamente rigida e nel corso della consultazione i Comuni – anche quelli piccoli – hanno chiesto un'estensione proprio perché le procedure ordinarie di variante di PR sono estremamente lunghe (richiesta di credito al Consiglio comunale (CC); allestimento del piano; prima procedura informativa secondo la vecchia legge; piano d'indirizzo, esame preliminare e seconda procedura informativa; messaggio al CC; adozione da parte del CC dopo analisi da parte delle commissioni; pubblicazione; eventuale ricorso; approvazione del Consiglio di Stato).

Le condizioni si riconducono dunque all'attuale normativa ma in luogo di averle cumulative si pongono due requisiti alternativi. Se vogliamo agevolare i Comuni – non i privati – pur mantenendo il controllo inflessibile del DT il Parlamento deve approvare la modifica e quindi la grande maggioranza della Commissione propone di respingere l'emendamento.

SEITZ G. - Con questi interventi non si è risposto alla mia domanda e non si è chiarita la motivazione all'origine della modifica; non è l'ente pubblico a domandare una variante e a usufruire della possibilità data dai 2000 mq stabiliti dalla legge. Si è detto che si attuano i controlli ma tale affermazione non è confermata dai fatti.

BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE - Il caso che il collega Seitz ha riportato in Commissione non può essere analizzato poiché non abbiamo i documenti per valutare la situazione. Ma in merito all'esempio citato – il cambiamento di zona di un terreno da non edificabile in edificabile – si può dire che non è una modifica di poco conto perché l'attuale legge lo esclude. Una modifica di poco conto non è la procedura adeguata neppure per cambiare 500 mq, togliendoli dalla zona residenziale per inserirli nella zona AP-EP perché si tratterebbe di un mutamento sostanziale. Il caso riferito dal collega Seitz rientra nella procedura ordinaria; se il terreno era inserito in zona non edificabile ed è divenuto

edificabile a titolo residenziale si tratta di una procedura ordinaria. Per questo motivo non si riesce a dare una risposta.

**BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO** - L'accoglimento di una richiesta di modifica di poco conto avviene solo dopo una valutazione molto rigorosa e non vi sono mai stati casi che hanno dato adito a discussioni. Comunque il caso citato non poteva, non può e non potrà essere trattato alla stregua di una procedura di poco conto, poiché soggiace a quella ordinaria. Ma purtroppo non è possibile dare una risposta mancando chiarezza in merito al caso concreto.

*Messo ai voti, l'emendamento respinto con 37 voti favorevoli e 41 contrari.*

### **Articolo 42 cpv. 2**

- **Emendamento del gruppo PS**

*<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato lo elabora [il regolamento], sentita una commissione consultiva; esso è applicato dai Comuni interessati alle nuove costruzioni, alle riattazioni e ai cambiamenti di destinazione, fanno eccezione le costruzioni destinate all'abitazione).*

**STORNI B.** - Il gruppo PS ritiene che la disciplina cantonale dei posteggi su fondi privati debba applicarsi anche ai posteggi delle costruzioni destinate all'abitazione che rappresentano un numero elevato, maggiore rispetto al numero di stalli di cui tiene conto la proposta di legge. Di conseguenza il Cantone deve disciplinarli, in ossequio allo scopo fissato dal medesimo articolo, teso a migliorare le condizioni di mobilità e di qualità dell'ambiente.

**BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE** - Anche a nome e per conto del Direttore del DT posso dire che su questo tema la Commissione e la Sottocommissione non hanno discusso perché è stata ripresa la base legale dell'attuale legge. Quando è stato adottato l'art. 31 a della LALPT nel 2004 il Gran Consiglio aveva categoricamente deciso di delegare al Cantone la determinazione del fabbisogno di posteggi privati per tutti gli insediamenti privati tranne quelli residenziali: era stata una decisione politica – confermata anche dalla commissione consultiva, composta dai rappresentanti del Cantone, dei Comuni e dagli operatori specialisti privati, che si è occupata di elaborare il regolamento – perché i veri problemi di mobilità e fluidità del traffico sono posti dagli insediamenti commerciali, artigianali, industriali e amministrativi intensivi e non da quelli residenziali. Oggi abbiamo un regolamento cantonale sui posteggi privati che ne definisce il fabbisogno per tutti gli insediamenti tranne quelli residenziali che sono demandati al Comune (quest'ultimo aveva fino al 2005 la competenza di definire il fabbisogno per tutti i tipi di insediamenti).

Nella sostanza la Lst riprende una scelta politica fatta sei anni or sono dal Parlamento e ratificata dagli specialisti membri della commissione consultiva da cui dipende ogni modifica del regolamento cantonale.

*Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 12 voti favorevoli, 62 contrari e 1 astensione.*

## **Articolo 45**

- **Emendamento di Cleto Ferrari**

*Lasciare al Gran Consiglio la procedura di approvazione, come già attualmente previsto nella LALPT.*

**FERRARI C.** - La principale motivazione a sostegno dell'emendamento consiste nel desiderio di mantenere la competenza del Gran Consiglio poiché finora non vi sono stati particolari problemi e perché si mantiene un contatto diretto coi cittadini. Infatti il Parlamento ha svolto un lavoro importante in merito a tutti i piani di cui si è occupato: ha dato l'appoggio politico al Consiglio di Stato laddove era necessario – PUC-PEIP –, ha corretto eccessi legali e di apprezzamento dell'Amministrazione – PUC della Valle della Motta –, ha dato segnali politici molto importanti come per esempio nel caso della discarica a Quartino, ottenendo da parte di cittadini potenzialmente avversi la rinuncia a inoltrare eventuali ricorsi.

Penso che sia nell'interesse del Consiglio di Stato mantenere l'attuale procedura e che sia infelice sostenere che la modifica permette di guadagnare tempo; semmai bisognerebbe avere sufficiente tempo per approfondire le procedure pianificatorie (forse in passato qualcosa ci è sfuggito di mano) e per ascoltare i cittadini e le associazioni e organizzazioni che si occupano di territorio. Il Parlamento deve mantenere i contatti con la popolazione e spesso le minoranze esprimono buone idee.

Dispiace che il gruppo dei Verdi non sostenga l'emendamento perché sarebbe buona cosa mantenere tale strumento pianificatorio vicino alla gente, in particolare per i temi territoriali.

**GARZOLI G.** - L'emendamento intende lasciare la competenza per l'approvazione del PUC al Gran Consiglio come previsto dalla LALPT. Il carattere normativo e concretamente pianificatorio del PUC è diverso da quello del PD poiché ha un effetto diretto sul territorio e può quindi presentare una serie di difficoltà, incongruenze e ulteriori aspetti problematici che esigono un controllo democratico più allargato: ritengo pertanto corretto e doveroso mantenere la competenza del Legislativo. Inoltre non si può dire che il PUC sia una norma puramente esecutiva rispetto alle direttrici contenute nel PD poiché l'elaborazione del PUC lascia un ampio margine di apprezzamento all'autorità che lo elabora: è proprio questo margine di manovra che richiede un coinvolgimento del Gran Consiglio quale autorità sovrana di controllo. Di conseguenza è corretto appoggiare l'emendamento in discussione.

**BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO** - Il deputato Ferrari chiede di mantenere il regime della LALPT, lasciando al Gran Consiglio la competenza di approvazione del PUC. Preliminarmente rilevo con piacere che vi è accordo sul fatto che il PUC merita d'essere promosso a strumento d'azione sistematica del Cantone. Nel messaggio abbiamo riferito che la pratica quotidiana richiede sempre più spesso PUC di tipo settoriale, cioè piani che disciplinano uno o più settori d'interesse cantonale o sovracomunale specifici (PUC di valorizzazione della natura e del paesaggio

come per esempio quelli del Piano di Magadino, del Monte Generoso, del Parco delle Gole della Breggia, eccetera).

La modifica procedurale proposta, condivisa dal rapporto commissionale, è necessaria per dare a questi Piani un'efficacia concreta. Infatti il PUC attua quanto predispone il PD. Il Gran Consiglio, in quanto titolare delle opzioni pianificatorie fondamentali, decide se e dove occorra adottare un PUC (tutti i PUC adottati o in elaborazione si fondano sul PD). Quindi il Gran Consiglio, visto che ha appena deciso di mantenere la sua competenza ricorsuale, potrà ad esempio accogliere il ricorso sul PD di un Comune opposto al disciplinamento del suo territorio mediante PUC. La nuova procedura non priva il Parlamento di prerogative importanti poiché esso continuerà sia a decidere mediante le schede di PD sia a esercitare il controllo sul PUC con lo stanziamento (o il rifiuto) dei crediti per la sua realizzazione.

Il Governo ha creduto di proporre con la Lst sia l'eliminazione del ricorso sulle schede di PD sia l'abbandono della competenza formale d'approvazione del PUC da parte del Gran Consiglio nell'ottica dell'alleggerimento delle procedure e di una maggiore efficacia e incisività. Riteniamo che questo emendamento vada respinto.

BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE - Innanzitutto la proposta di emendamento non è ricevibile perché non si fonda su un progetto di modifica di legge (in merito all'emendamento concernente il PD il collega Ferrari ha detto correttamente di voler riprendere la proposta contenuta nel messaggio del Governo); sul PUC non abbiamo nessuna proposta di norma e di conseguenza non possiamo accogliere l'emendamento.

Oltre a questo aspetto è importante ribadire che con i PUC di nuova generazione – vale a dire i progetti di piani comprensoriali – non saremo quasi mai confrontati con piani concernenti le zone insediate (nel recente passato vi è stato quello per il termovalorizzatore); in particolare con le schede di paesaggio e di protezione della natura saremo confrontati con PUC che regoleranno e promuoveranno il territorio fuori dalle zone edificabili. In tali casi la materia stessa così come la gestione, mediazione e negoziazione delle normative di tutela sono piuttosto complesse e articolate e quindi la Commissione ha ritenuto che fosse giustificata la competenza del Consiglio di Stato.

Inoltre questi tipi di PUC sono strumenti di esecuzione di scelte fatte a livello di schede di PD; l'attuale sistema concernente le schede di PD – che abbiamo confermato poco fa – prevede che se una scheda di PD contempla un PUC essa può essere contestata tramite ricorso da parte di un ente locale contrario al piano in questione, mentre se il Comune è favorevole significa che si è creato un consenso tra Cantone ed ente locale e pertanto appare giustificato che l'attuazione del PUC sia fatta dal Consiglio di Stato. Comunque al momento dell'attuazione di un PUC il relativo credito deve essere analizzato dalla Commissione della gestione e delle finanze e approvato dal Legislativo che quindi ha un'ulteriore possibilità di verifica. Di conseguenza la competenza del Consiglio di Stato in tema di PUC non priva il Gran Consiglio, gli enti locali o i privati dei loro rispettivi diritti che sono salvaguardati.

È bene avere presente che i PUC che hanno la più grande incidenza sul territorio sono quelli stradali, che sono già di competenza e di approvazione del Consiglio di Stato, come per esempio il collegamento Bellinzona-Locarno: nel caso specifico furono interposti ricorsi contro la variante prevista dalla scheda di PD sui quali si espresse il Gran Consiglio.

Concludo ricordando che in quasi tutti i Cantoni per i Piani di utilizzazione è riconosciuta la competenza al Governo.

FERRARI C. - Mi dispiacerebbe se un aspetto formale pregiudicasse il dibattito che pongo a livello di sostanza politica; l'emendamento è chiaro e chiede di mantenere la procedura precedente: però mi rimetto al parere del giurista del Gran Consiglio. Vi è un altro aspetto di sostanza e di forma che dimentichiamo in questa questione, vale a dire che il Consiglio di Stato ha approvato una ventina di schede di PD che prevedono anche parecchi PUC con il vecchio sistema quindi con la possibilità di essere discusso in Gran Consiglio e forse chi avrebbe potuto fare ricorso non l'ha fatto proprio perché era data questa possibilità.

*Messo ai voti, l'emendamento è accolto con 35 voti favorevoli, 34 contrari e 5 astensioni.*

### **Articolo 68 (marginale)**

- Emendamento di Cleto Ferrari

*a) edifici abitativi agricoli, ~~edifici non abitati~~, ed edifici e impianti degni di protezione (art. 24d LPT).*

FERRARI C. - L'emendamento riguarda un tema attuale strettamente connesso alla questione del paesaggio: l'articolo verte sulla possibilità offerta dalla Confederazione ai Cantoni di autorizzare a precise condizioni la tenuta di cavalli nelle zone non edificabili. L'attrattiva del paesaggio svizzero è data dalla separazione tra la zona edificabile e quella non edificabile (che dovrebbe rimanere di principio intatta, salvo casi eccezionali). In Ticino la bellezza del nostro paesaggio è stata banalizzata, in particolare sui fondivalle, sia perché il territorio è suddiviso in numerosi Comuni sia perché certi piani regolatori sono stati elaborati in ritardo o sono risultati sovradimensionati.

In merito al problema della tenuta dei cavalli, in effetti nel nostro Cantone vi sono grosse difficoltà a far rispettare la legge. Se si osserva il territorio ticinese e in particolare le limitate zone agricole delle valli – che sorgono in comprensori ancora intatti – si constata che spesso sono sorte attività illegali, facilitate anche da una specifica situazione fondiaria (in Ticino circa il 25% del territorio agricolo è di proprietà degli agricoltori mentre nel resto della Svizzera la percentuale corrisponde al 70%): vi è una forte pressione intesa a usare il suolo diversamente da quanto permetterebbe la legge. In questo senso sarebbe buona cosa se si facesse un poco d'ordine: infatti se il territorio fosse più ordinato diverrebbe anche meno banalizzato e più attrattivo.

Per questi motivi chiedo di accogliere l'emendamento respingendo questa ulteriore estensione dell'uso del fuori zona perché credo che il turismo abbia bisogno di un paesaggio attrattivo e non di attività deturpanti.

BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE - Da un punto di vista giuridico fino al 2007 la LPT conteneva sia norme di eccezione sul fuori zona direttamente applicabili, nel senso che non era necessaria una base legale cantonale, sia facoltà di eccezione che potevano essere applicate nei singoli Cantoni unicamente se erano riprese dal diritto cantonale (come per esempio l'art. 24 d dal quale è stato ripreso il capitolo in esame). Con la modifica della LPT avvenuta nel 2007 è stata introdotta la norma di deroga per la tenuta di un numero limitato di cavalli, nella misura in cui l'esercizio dell'agricoltura non sia

pregiudicato e le normative in materia di protezione degli animali siano garantite. Il Parlamento federale ha modificato la struttura legale e quindi oggi tutte le norme di eccezione della LPT sono direttamente applicabili.

Nella fattispecie l'art. 24 d cpv. 1 bis e seguenti della LPT si applicano direttamente in tutti i Cantoni e quindi che si approvi o non si approvi l'emendamento del collega Ferrari nulla cambia poiché il diritto federale si attua obbligatoriamente. Però è importante che l'articolo previsto dal progetto sia approvato per una questione di correttezza e di coerenza: infatti la Lst fa riferimento a tutte le norme di eccezione del fuori zona edificabile del diritto federale e quindi se l'emendamento fosse approvato la Lst sarebbe privata di uno solo fra tutti questi rimandi, quello alla norma d'eccezione legata all'art. 24 d cpv. 1 bis LPT.

In conclusione la discussione verte non sulla sostanza ma sulla forma poiché in ogni caso la legge federale si applica direttamente e quindi la Commissione propone di respingere l'emendamento.

FERRARI C. - Nel rapporto commissionale – probabilmente redatto dal collega Beretta Piccoli – si legge che «*si tratta di norme per le quali i Cantoni hanno un margine di manovra e possono scegliere se applicarle o meno*»: desidero che si chiarisca la questione.

BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE - Convengo col collega Ferrari che la frase citata è infelice. Comunque è una questione giuridicamente tecnica: l'unica possibilità che ha il Cantone è quella di rendere le condizioni previste dal diritto federale più rigorose. Quindi delle due l'una: o si applica semplicemente il diritto federale o lo si applica in maniera più restrittiva tramite specifiche condizioni. L'emendamento, limitandosi a chiedere l'annullamento del riferimento, non muta l'applicabilità del diritto federale.

Penso convenga mantenere la proposta della Commissione e il collega Ferrari potrebbe in futuro presentare un emendamento inteso a limitare la norma.

FERRARI C. - Ho presentato l'emendamento per spingere il Consiglio di Stato a elaborare norme restrittive prima di ampliare ulteriormente le possibilità di utilizzo del suolo, visto che in zona agricola vi sono troppi abusi.

STORNI B. - Mi sembra che in Commissione l'emendamento sia stato approvato con sette voti favorevoli, tre contrari e quattro astenuti.

BERETTA PICCOLI L., RELATORE - Convengo che la formula presente nel rapporto e la spiegazione data in Commissione non erano totalmente coerenti. Ma giuridicamente la questione è chiara e anche se eliminiamo il riferimento nella Lst, l'art. 24 d LPT è direttamente applicabile.

*Messo ai voti, l'emendamento è accolto con 41 voti favorevoli, 27 contrari e 4 astensioni.*

### **Articolo 73 cpv. 3**

- Emendamento del gruppo PS

<sup>3</sup>*L'autorizzazione alla costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico stabilisce che l'allacciamento alla rete viaria e l'integrazione nella rete dei trasporti pubblici siano realizzati sia ~~realizzati~~ al più tardi con l'entrata in esercizio dell'impianto e ~~l'integrazione nella rete dei trasporti pubblici sia definitivamente programmata.~~*

STORNI B. - Il gruppo PS ritiene fondamentale che l'offerta di trasporti pubblici sia resa operativa parallelamente all'entrata in esercizio del GGT, evitando che rimanga solo una promessa: l'espressione «*l'integrazione nella rete dei trasporti pubblici sia definitivamente programmata*» non costituisce una garanzia sufficiente.

BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE - I relatori avevano già preannunciato in Commissione che si riteneva l'emendamento fattibile: si tratta di riprendere la proposta contenuta nel messaggio. Si propone di aderire all'emendamento che rende più coerente la normativa e penso che anche il Consiglio di Stato vi aderisca.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Il Consiglio di Stato aderisce all'emendamento.

*Messo ai voti, l'emendamento è accolto con 51 voti favorevoli, 12 contrari e 8 astensioni.*

### **Articolo 85 cpv. 4**

- Emendamento del gruppo PS

<sup>4</sup>*I diritti di recupera e di prelazione, di regola della durata di almeno 10 **20** anni, sono menzionati a registro fondiario.*

CANEVASCINI F. - Il gruppo PS ritiene che la durata di dieci anni per esercitare il diritto di recupera e di prelazione sia troppo corto e pertanto propone di inserire vent'anni, un periodo di tempo che tutela ragionevolmente gli interessi comunali, avvicinandosi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, che permette una durata massima di venticinque anni.

BERETTA PICCOLI L., CORRELATORE - L'articolo in questione verte sulle zone edificabili d'interesse comunale (ZEIC): esse sono delimitate dai Comuni che acquisiscono i relativi terreni tramite acquisto espropriativo o contrattuale, li urbanizzano, li lottizzano e infine li mettono a disposizione, a determinate condizioni, di coloro che voglio costruire le

loro abitazioni primarie. Il cittadino assegnatario del lotto deve essere o attinente o domiciliato da un certo periodo, costruire la casa entro due o tre anni, mantenervi la sua abitazione primaria, eccetera: non ne può quindi disporre liberamente. Infatti la LALPT prevedeva sia il diritto di prelazione (se un assegnatario vende il lotto il Comune può esercitare il diritto di prelazione) sia il diritto di recupera (un assegnatario non può possedere nel medesimo Comune un terreno idoneo all'edificazione dell'abitazione primaria e se dopo verifica è accertato che ne possiede uno il Comune può recuperare il lotto).

Tale normativa potrebbe applicarsi anche ad attività lavorative, anche se non conosco casi concreti e comunque sono piuttosto rari.

La LALPT, come anche il messaggio, non prevedeva nessun requisito di durata per esercitare tali diritti. In Sottocommissione abbiamo sollevato il tema perché l'avevamo vissuto nella pratica: da qui la proposta di inserire una durata minima di dieci anni per esercitare il diritto di prelazione e di recupera: i Comuni devono fissare autonomamente nel regolamento comunale la durata in funzione delle loro specificità, pur tenendo presente che il minimo è dieci anni e il massimo, stabilito dal Codice delle obbligazioni, è venticinque. La proposta commissionale è intesa a responsabilizzare i Comuni.

*Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 19 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astensioni.*

GUIDICELLI G., PRESIDENTE - Non votiamo ora sul complesso perché dobbiamo votare domani all'inizio di seduta sull'articolo 45 concernente l'emendamento Ferrari, che sarà proposto nella versione formalmente corretta.

DELCO PETRALLI M. - Il gruppo dei Verdi non è d'accordo che si voti nuovamente sull'emendamento proposto dal collega Ferrari, che abbiamo già sbagliato a votare oggi non essendo stato presentato in tempo utile ed essendo oltretutto irricevibile. Abbiamo sbagliato votando qualcosa che non doveva essere votato.

*La discussione è sospesa.*

## **9. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO**

*Alle ore 17:35 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.*

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Gianni Guidicelli

Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder

## **PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI**

### **INIZIATIVA PARLAMENTARE**

#### **presentata nella forma elaborata da Christian Vitta e cofirmatari per il Gruppo PLR "Aumento dell'aliquota del limite delle deduzioni per donazioni a enti di utilità pubblica"**

del 20 giugno 2011

La Legge tributaria (LT) prevede all'art. 142 l'assoggettamento delle donazioni, ossia di tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente. Fra queste si considerano in particolare le assegnazioni di beni a una fondazione costituita per atto tra vivi. L'obbligazione tributaria sorge, secondo l'art. 148 LT, per quel che interessa in modo particolare le fondazioni, quando il donante ha il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone al momento del trasferimento patrimoniale, oppure vengono donati immobili situati nel Cantone, oppure ancora il donatario con domicilio o dimora fiscali nel Cantone riceve beni mobili da un donante all'estero.

Esenti dall'imposta sulle donazioni, nella loro natura di donatarie, sono, secondo l'art. 154 LT, le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini. Inoltre, sempre secondo l'art. 154 LT, l'autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte, le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale, e le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale.

Per quel che riguarda il donante, secondo l'art. 32 LT, dai suoi proventi sono dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alle fondazioni, nella misura in cui queste siano persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f LT). I criteri per fruire di queste deduzioni comportano che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100.-franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32 LT.

Nella statistica allegata, stato al 2009, risulta che il Cantone Ticino si trova nelle ultime posizioni per quanto riguarda i criteri per la fruizione delle deduzioni sopramenzionate. Infatti Basilea campagna ammette, in modo isolato fra tutti i Cantoni, la deduzione del 100% dei proventi imponibili, quasi tutti gli altri Cantoni il 20%, mentre Appenzello esterno, Giura e il Ticino solo il 10%. Chiude la classifica Neuchâtel, con il 5%.

L'allineamento dell'aliquota di cui sopra a quella degli altri Cantoni darebbe da un lato sicuramente un sostegno alle fondazioni d'interesse pubblico sotto il profilo delle potenziali entrate e dall'altro potrebbe favorire l'installazione nel Ticino di qualche fondazione importante in più, attirata dalla possibilità di fruire di migliori condizioni per il o i donanti. Un

certo interesse costante in tal senso sembra infatti sussistere in vari campi, tra cui, per esempio, quello dell'arte. La diminuzione dei ricavi fiscali, non quantificabile, sarebbe potenzialmente compensata dall'insediamento di fondazioni che potrebbero generare maggiori donatori.

Per le motivazioni addotte, sottoponiamo all'esame del Parlamento e del Governo la seguente iniziativa parlamentare

## I.

La Legge tributaria è modificata come segue:

### **Art. 32 - Interessi su debiti e altre deduzioni**

<sup>1</sup>Sono dedotti dai proventi:

...

h) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100.- franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a -c) sono deducibili nella medesima misura;

## II.

Entrata in vigore

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

Per il Gruppo PLR:

Christian Vitta

Badaracco - Brivio - Caprara - Cavadini -

Celio - Galusero - Garzoli - Gianora -

Giudici - Gobbi R. - Orsi - Pagnamenta -

Polli - Quadranti - Steiger

*Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.*

## MOZIONE

### Apertura della gendarmeria di Mendrisio 24 ore su 24

del 20 giugno 2011

Dal luglio del 2005 i posti di Gendarmeria di Chiasso e Mendrisio sono stati smantellati nell'ambito della riforma della polizia cantonale e attualmente sono aperti solo durante gli orari d'ufficio.

In data 26 febbraio 2007 Norman Gobbi e cofirmatari presentavano una mozione al Consiglio di Stato in cui si chiedeva *«l'immediata riapertura del posto di Gendarmeria di Chiasso e il ripristino della situazione precedente il luglio 2005»*.

La citata mozione venne respinta dal CdS nel dicembre 2007 con il messaggio n. 6006. In quel messaggio il CdS espone una serie di argomentazioni in base alle quali, a mente dell'Esecutivo, lo smantellamento delle Gendarmerie del Mendrisiotto avrebbe portato ad un aumento della sicurezza nel distretto. Riflessioni che ricordano da vicino le bislacche teorie "schengeniane", poi clamorosamente smentite dai fatti, secondo le quali smantellando i controlli in dogana la sicurezza aumenterebbe.

Da parte sua la Commissione della legislazione del Gran Consiglio, nel suo rapporto al Parlamento del novembre 2008, proponeva di ritenere evasa la mozione Gobbi e cofirmatari nell'ambito della riforma della Polizia.

Negli scorsi mesi tuttavia si è assistito ad una recrudescenza del fenomeno delle rapine nel Mendrisiotto.

A seguito di tale inquietante fenomeno la maggior parte delle forze politiche, comprese quelle che in passato erano di parere opposto, hanno ritenuto che nel distretto la sicurezza fosse deficitaria: il discorso dei valichi sorvegliati 24 ore su 24, così come quello delle Gendarmerie, è quindi tornato d'attualità.

Con la seguente mozione si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

- l'apertura della Gendarmeria di Mendrisio 24 ore su 24.

Massimiliano Robbiani  
Lorenzo Quadri

*Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.*

## **MOZIONE**

### **Cessione della partecipazione dell'AET alla centrale a carbone di Lünen**

del 20 giugno 2011

La modifica della Legge istituyente l'AET (artt. 2 e 3) e la relativa norma transitoria approvati dal Popolo il 5 giugno 2011 prevedono che AET abbandoni la partecipazione centrale a carbone di Lünen.

Riteniamo però che il compito di verificare la possibilità e le condizioni di cedere la partecipazione alla centrale di Lünen, tenendo conto degli aspetti finanziari, ma anche degli sviluppi nella politica energetica ticinese, svizzera ed europea, non possa essere lasciato alla stessa AET per un evidente conflitto di interessi.

Proponiamo quindi che il Governo dia incarico a un intermediario super partes - all'interno dell'amministrazione cantonale o attraverso un mandato a terzi - di occuparsi delle trattative di vendita e quindi di individuare un'azienda interessata e autorizzata all'acquisto e di difendere tale opzione di cessione della partecipazione di fronte all'assemblea degli azionisti della società TPK (Trianel Power Kohlekraftwerk).

Inoltre, chiediamo che venga presentato al Gran Consiglio un rapporto annuale sullo stato delle trattative.

Per il Gruppo PS:  
Pelin Kandemir Bordoli  
Nenad Stojanovic

*Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.*

## **MOZIONE**

### **Aperture straordinarie dei negozi nei giorni festivi**

del 20 giugno 2011

Ultimamente siamo sempre più confrontati con richieste di deroghe e autorizzazioni varie al Governo da parte di commercianti o di Municipi perché siano concesse aperture straordinarie nei giorni festivi dei negozi.

Il Ticino è il Cantone, o uno dei pochi, in tutta la Svizzera che ha più giorni festivi durante l'anno. Questa situazione costringe, per forza di cose, a tener chiuse tutte le attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio.

In questi periodi di "magra", influenzati anche dall'euro sempre e costantemente in caduta libera, i commercianti sono obbligati a trovare strategie di vendita sempre più diverse e fantasiose.

Penso in ogni caso che il nostro Governo possa aiutare il nostro commercio concedendo loro non più deroghe e autorizzazioni varie, ma norme specifiche e fisse che valgano per tutto l'anno e per tutti gli anni futuri.

Chiedo pertanto che nei giorni festivi di:

- S. Giuseppe, lunedì di Pasqua, dell'Ascensione, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo, dell'Assunzione e dell'Immacolata (a meno che non cadano di domenica)

e inoltre:

- tutte le domeniche nel mese di dicembre precedenti il Natale

i negozi di tutto il Cantone sono autorizzati a restare aperti dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Così facendo non si "costringono" i cittadini ticinesi e i turisti a recarsi nella vicina Italia per effettuare i propri acquisti.

Massimiliano Robbiani

*Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.*

## **MOZIONE**

### **Progetto multifunzionale con pompaggio in Val d'Ambra**

del 20 giugno 2011

Dal 1° gennaio di quest'anno vige l'obbligo legale per i Cantoni di mitigare le variazioni artificiali dei deflussi nei fiumi ("deflussi massimi"), nella misura in cui essi esercitano un impatto rilevante sulla fauna ittica e la vita fluviale in genere. A questo proposito il 4 maggio scorso, il Consiglio federale ha varato le norme d'applicazione contenute nell'Ordinanza sulla protezione delle acque OPAC (articoli 41e-41g e allegato 4a che entreranno in vigore il 1° giugno) (1). A valle delle restituzioni di AET della Nuova Biaschina (Pollegio) e delle OFIBLE (Biasca) l'impatto delle variazioni artificiali sui deflussi del Ticino è comunque rilevante ai sensi di legge. Secondo i parametri idrologici della

stazione federale di rilevazione di Pollegio (2), la situazione del Ticino è tra le più estreme tra tutti i fiumi svizzeri con rapporti quotidiani invernali tra deflussi massimi e minimi dell'ordine di 50:1 o più. Non c'è quindi alcun dubbio sull'obbligo di risanamento dei deflussi massimi a valle di Personico e i suoi costi, che contrariamente a quelli del risanamento dei deflussi minimi vengono interamente coperti con fondi vincolati dalla società svizzera di rete *swissgrid* (art. 15a bis Legge federale sull'energia LEne) (3). Nell'ambito dei dibattiti parlamentari federali del 2009 sulla citata norma si è discusso delle possibili sinergie tra bacini di demodulazione (quelli appunto finanziati da *swissgrid* per mitigare le oscillazioni della restituzione delle acque turbinate) e la possibilità di utilizzarli quali bacini inferiori per nuovi impianti di pompaggio. A questo proposito il Parlamento federale ha introdotto una norma specifica che intende facilitare il pompaggio, utilizzando i bacini di demodulazione (art. 39a cpv. 4 Legge sulla protezione delle acque) (4). Sebbene questa norma non abbia conseguenze immediate nel caso presente (è riferita alle aziende concessionarie e non all'utilizzazione in proprio delle acque da parte dei Cantoni) essa mostra chiaramente il sostegno politico federale a questo genere di impianti multifunzionali.

Un impianto d'impostazione per certi versi analoga è recentemente entrato in funzione nel Canton Glarona a Linthal (NESTIL, Neue Speicherpumpe Tierfehd-Limmern, 140 MW) (5). Esso utilizza le acque di due bacini di compenso che raccolgono le acque turbinate a Tierfehd (Linthal) per pomparle nel bacino esistente di Linth-Limmern.

Di fronte alle difficoltà che il nuovo progetto di pompaggio in Val d'Ambra sta incontrando si impone la valutazione di varianti più ecologiche e più economiche: va qui ricordato che per permettere la contestata opera il Consiglio di Stato aveva soppresso nel 2009 il vincolo di protezione della Val d'Ambra da lui stesso statuito con il Piano direttore previgente, mentre i costi di una nuova diga sarebbero oltremodo elevati rispetto alla flessibilità del pompaggio, penalizzata da una carenza d'acqua durante gran parte dell'anno (a tal proposito sono sempre in attesa della risposta oramai fuori tempo massimo, alle mie articolate interrogazioni incomprensibilmente inevase).

La nuova impostazione progettuale dovrebbe tener conto dell'assunzione di parte rilevante dei costi da parte di *swissgrid*, dei più recenti sviluppi dello sfruttamento delle forze idriche in Leventina attraverso il rinnovo della concessione del Ritom, che dovrebbe attribuire al Cantone (AET) un quarto dello sfruttamento idrico (e quindi la gestione di un quarto dell'accumulo delle acque) e del nuovo impianto di pompaggio previsto tra il bacino di demodulazione di Piotta e il Ritom. Rispetto al momento in cui il bacino superiore in Val d'Ambra fu pianificato sono quindi mutati due elementi decisivi (senza considerare il potenziale del pompaggio tra il Verbano e il bacino della Verzasca, tematizzato principalmente solo di seguito), *ossia la prospettiva di un primo sensibile accumulo d'acqua a disposizione di AET nella catena leventinese e l'ipotesi, vieppiù concreta, dei due altri impianti di pompaggio in Ticino.*

Si tratta ora di valutare se sotto queste mutate premesse un ulteriore pompaggio in Leventina è opportuno, segnatamente da un punto di vista economico, e se anche a Personico/Pollegio non sia preferibile un'impostazione concettuale dell'impianto di pompaggio analoga a quella del Ritom a Piotta. Se da una parte l'accumulo possibile secondo la nuova impostazione non potrà certamente soddisfare il desiderio di una gestione settimanale (i volumi ottenibili con il bacino di demodulazione sono troppo esigui),

d'altra parte i costi sarebbero sensibilmente inferiori grazie all'impostazione multifunzionale che innesca il finanziamento vincolato del bacino da parte di *swissgrid*. A carico di AET vi sarebbero pertanto unicamente le opere idrauliche (senza accumulo) ed elettromeccaniche. Si potrebbe perfino ipotizzare la rinuncia ad una nuova condotta ad alta pressione tra il bacino della Val d'Ambra e quello di demodulazione (trattasi di opere assai costose) semplicemente innestando sul sistema esistente una nuova macchina con le due funzionalità di turbina da una parte e di pompa dall'altra. Nella prima modalità la macchina produrrebbe corrente di punta attraverso il generatore, nella seconda il generatore diverrebbe il motore che con energia di banda aziona la pompa facendo ruotare in senso inverso la turbina. Questo sistema è sperimentato e già attuato in alcune moderne stazioni di pompaggio-turbinaggio e ha fornito ottimi risultati. In particolare esso consente di regolare la rete, ossia di adeguare ad ogni momento l'energia disponibile al fabbisogno dei consumatori, tanto nella modalità di produzione quanto in quella d'assorbimento di energia momentaneamente in esubero.

Da una tale impostazione si potrebbe trarre un doppio vantaggio, analogo a quello dell'ipotizzato impianto alla Verzasca. Da un punto di vista economico l'impianto sarebbe meno oneroso perché le opere di accumulo non creano oneri supplementari (come quelli di una diga nuova); dal punto di vista ambientale non vi sarebbe un impatto supplementare in quanto il bacino di demodulazione, che crea un impatto molto rilevante, è comunque imperativo per sanare le oscillazioni artificiali dei deflussi nel Ticino. Il bacino di demodulazione verrebbe così utilizzato perlomeno in modo sinergico e non produrrebbe solo un utile per l'ambiente ma anche per la flessibilità della produzione energetica. Non va dimenticato che un tale bacino deve possedere una capienza assai elevata per raccogliere le grandi quantità d'acqua turbinate a Personico (massimo: 54 metri cubi al secondo) e restituirle in modo dosato al Ticino. In uno studio comparativo sul dimensionamento di tali bacini a valle di centrali ad accumulazione in Svizzera, l'ETH aveva calcolato per Personico un volume di 75 mila metri cubi qualora l'obiettivo idraulico da raggiungere fosse un rapporto quotidiano tra deflusso minimo e massimo di 5:1 e che tale volume sarebbe invece salito a ben 569 mila metri cubi qualora si volesse raggiungere lo stesso obiettivo sull'arco di una settimana (vedasi lo studio "Kraftwerkbedingter Schwall und Sunk, I 2006, tab. 24 e 25, pag. 122 e 123) (6).

La fattibilità dell'impianto concepito in chiave multifunzionale richiede ovviamente diversi esami preliminari che tengano conto dei citati sviluppi del quadro legale e dello sfruttamento delle acque leventinesi. Sono da valutare in particolare:

- 1) i volumi di accumulo/demodulazione da predisporre alla restituzione delle acque al Ticino;
- 2) l'ubicazione esatta e le modalità fondamentali di gestione del bacino per combinare in modo ideale la demodulazione delle acque da restituire al fiume e la produzione di energia di punta;
- 3) i costi di un bacino di demodulazione;
- 4) costi e benefici di un bacino multifunzionale (demodulazione ed accumulo per il pompaggio).

I volumi da predisporre potrebbero essere analoghi a quelli dell'attuale bacino in Val d'Ambra (430 mila metri cubi), l'ubicazione potrebbe corrispondere, ad esempio, a quella

degli attuali depositi transitori di materiale di AlpTransit a Pollegio. Ma sarebbe perfino ipotizzabile un'ubicazione parziale in roccia, sotto il fianco destro della montagna, visto che la roccia da estrarre è di elevata qualità e che le possibilità di sfruttamento in superficie sono quasi esaurite per motivi orografici. In questo caso i costi più elevati verrebbero mitigati dai proventi della vendita del materiale estratto, favorendo nel contempo le aziende del settore.

Con la presente mozione chiedo quindi al Consiglio di Stato che provveda ai citati esami affinché al problematico progetto in Val d'Ambra venga affiancata un'alternativa in Leventina, che alla luce degli sviluppi menzionati potrebbe risultare preferibile e comunque più facilmente attuabile. Un progetto così impostato non dovrebbe difatti più incontrare opposizioni da parte dei pescatori e delle associazioni per la protezione dell'ambiente, pur dovendo superare l'ostacolo, non indifferente, della messa a disposizione dello spazio necessario alle opere. Ma un tale passo si impone comunque quale presupposto per risanare il Fiume Ticino e riveste quindi un interesse pubblico di grande importanza.

Fiorenzo Dadò

#### Fonti Internet

- (1) <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/22908.pdf>
- (2) <http://www.hydrodaten.admin.ch/i//2494.htm>
- (3) [http://www.admin.ch/ch/i/rs/730\\_0/a15bis.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/730_0/a15bis.html)
- (4) [http://www.admin.ch/ch/i/rs/814\\_20/a39a.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/814_20/a39a.html)
- (5) [http://www.glarus24.ch/uploads/media/NESTIL\\_Faltprospekt121005.pdf](http://www.glarus24.ch/uploads/media/NESTIL_Faltprospekt121005.pdf)
- (6) [http://www.swv.ch/media/downloads/SchwallundSunk\\_VAW\\_LCH\\_2006.pdf](http://www.swv.ch/media/downloads/SchwallundSunk_VAW_LCH_2006.pdf)

*Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.*

## **MOZIONE**

### **Promozione sistematica del solare termico**

del 20 giugno 2011

Chiediamo al Consiglio di Stato di:

1. promuovere sistematicamente l'utilizzazione del solare termico rendendo obbligatori impianti solari termici su tutti i nuovi edifici che hanno un uso proprio di energia

termica e che per ubicazione ed esposizione solare si prestano in modo ottimale ad un'utilizzazione razionale di questa fonte energetica;

2. esaurire le proprie competenze per istituire una tale obbligatorietà e sottoporre proposte di revisioni legislative al Gran Consiglio qualora le attuali competenze non debbano bastare a perseguire l'obiettivo della cifra 1;
3. promuovere la costruzione di impianti solari termici a posteriori su edifici esistenti facilitandone le procedure d'autorizzazione (ad esempio tramite sola notifica, se non sono interessati nuclei protetti o edifici storici) ed esentandola da ogni costo amministrativo legato alle autorizzazioni;
4. predisporre un sostegno economico per la promozione del solare termico focalizzato in particolare sulla costruzione a posteriori di impianti solari termici su edifici esistenti, ma anche, in modo differenziato, dove ne vige l'obbligo.

### **Motivazioni**

Il Piano energetico cantonale (PEC, schede, pagina 75) stima sommariamente che a fine 2010 fossero in esercizio in Ticino circa due ettari di pannelli solari termici. Con 0,06 metri quadrati a persona si tratta di valori oltremodo bassi, in particolare se si tiene conto che un solo metro quadrato di pannelli solari termici soddisfa in Ticino fino al 70% del fabbisogno energetico di una persona per l'acqua sanitaria e 15 metri quadrati la metà del fabbisogno per il riscaldamento di case mono- e bifamigliari bene isolate (PEC, schede, pag. 74). Il solare termico per l'acqua calda è concorrenziale già oggi ed evita spesso un uso particolarmente irrazionale della nafta in estate in seguito ai bassi rendimenti che i sistemi combinati di riscaldamento a nafta presentano nella stagione in cui devono operare solo per l'acqua sanitaria. Ciononostante i pannelli solari termici sono ancora poco diffusi, contrariamente a quanto capita ad esempio in molti comuni austriaci e bavaresi che hanno reso obbligatorio il loro impiego. Una tale misura sarebbe possibile ed altamente razionale anche da noi. Essa avrebbe inoltre il pregio di favorire l'economia locale in quanto crea più di ogni altro tipo di impianto di produzione energetica un indotto a livello prettamente locale e a favore di piccole aziende che operano ad esempio anche nelle regioni periferiche (muratori, lattonieri, artigiani).

Il Piano energetico cantonale espone le misure previste e quelle possibili a livello amministrativo per favorire il solare termico (PEC, schede, tabella a pag. 78). Visto il potenziale della promozione del solare, esse meritano un deciso potenziamento. In particolare risulta poco comprensibile perché stabili amministrativi e industriali debbano essere esentati anche in futuro da vincoli per la produzione di energia solare termica (adeguamento del regolamento sull'utilizzazione dell'energia RUEn del 2013 citato nel PEC a pag. 78) visto che proprio le loro grandi superfici presentano un notevole potenziale. Una tale esenzione è giustificabile solo se le rispettive superfici vengono destinate in grande stile alla produzione fotovoltaica.

Nella concorrenza tra il solare termico e il solare fotovoltaico sulle superfici edificate, va ovviamente tenuto conto del contributo ottimale che le due forme di trasformazione dell'energia solare consentono. Il termico presenta un rendimento nettamente maggiore e la sua promozione appare prioritaria fino a copertura del fabbisogno di calore. Sebbene lo spazio edificato sia per ora sufficiente (stando al PEC la sua utilizzazione nella misura dell'11% soltanto basterebbe per soddisfare il 70% del fabbisogno di acqua calda sanitaria

della popolazione ticinese, cfr. PEC, schede, pag. 76) vale comunque la pena tener conto sin d'ora degli ulteriori impulsi che dovranno esser dati con decisione al fotovoltaico visto che i suoi rendimenti sono in ascesa e i costi in rapido calo.

All'esame del Parlamento federale sono attualmente pendenti numerose proposte per favorire il solare termico e sostenere i cantoni a fare altrettanto. Pensiamo in particolare alle mozioni dei consiglieri nazionali Heim e Teuscher.

Per il Gruppo PPD:  
Fiorenzo Dadò

Fonti citate:

PEC:

[http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/piano\\_energetico\\_cantonale/documenti/schede/P6.pdf](http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/piano_energetico_cantonale/documenti/schede/P6.pdf)

Regolamento sull'utilizzazione dell'energia RUEn:

[http://www.ticinoenergia.ch/pdf\\_cantone/RUEn%209%201%207%201%206%20con%20modifica.pdf](http://www.ticinoenergia.ch/pdf_cantone/RUEn%209%201%207%201%206%20con%20modifica.pdf)

Mozione Teuscher: <http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?>

Mozione Heim:

[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20113221](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113221)

*Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.*

## **MOZIONE**

### **Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili, in complemento a quanto stabilito dal Controprogetto per le energie rinnovabili**

del 20 giugno 2011

Chiediamo che il fondo approvato in votazione popolare con l'adozione del controprogetto (art. 2 cpv. 5 della Legge istitutiva dell'Azienda elettrica ticinese) venga istituito tenendo conto delle seguenti modalità che precisano e completano quanto già previsto dalla citata normativa. Chiediamo pure di poterci esprimere sul regolamento del fondo e sull'attribuzione amministrativa della sua gestione.

1. Il fondo promuove l'approvvigionamento energetico rinnovabile indigeno.
2. La promozione concerne:

- le condizioni quadro di diritto cantonale che contengono il fabbisogno energetico (da migliorare in particolare per favorire senza remore le misure di risparmio già oggi economicamente interessanti nell'ambito degli edifici);
  - il sostegno a investimenti e misure i cui costi non sono ancora coperti in base alle condizioni economicamente vigenti,
  - la promozione della ricerca e dell'innovazione nel campo del risparmio energetico, volte concretamente a raggiungere la concorrenzialità sul mercato di nuove procedure e prodotti che riducono l'uso di risorse energetiche.
3. La promozione si basa sui seguenti criteri
- l'efficienza energetica (con investimenti e misure che a parità di mezzi presentano il miglior risultato energetico),
  - l'efficienza amministrativa (attraverso procedure che minimizzano gli oneri amministrativi a carico dello Stato e dei richiedenti),
  - il maggior potenziale delle fonti energetiche disponibili non ancora sfruttate e il minor impatto ecologico delle fonti energetiche promosse (privilegiando quindi l'efficienza energetica e il solare), come pure
  - la sinergia tra questi fattori, com'essa si esprime esemplarmente nella recente innovazione tecnologica degli edifici che producono più energia di quella che consumano.
4. Il fondo dovrà avere una dotazione sufficiente per far fronte alle sfide della transizione verso le energie rinnovabili. In questo senso andrà valutata la possibilità e l'opportunità di alimentare il fondo con mezzi in parte pubblici (cantone e aziende del parastato), in parte privati e in parte forniti dalle aziende distributrici del settore.
5. Nella misura in cui i mezzi attribuiti dal fondo comportino l'immissione di corrente elettrica rinnovabile in rete, all'AET e ai distributori locali spetta un ruolo privilegiato nello smercio della corrente.

## **Motivazioni**

Aderendo al controprogetto, il popolo ticinese è d'accordo di procrastinare fino al massimo al 2035 l'uscita di AET dalla centrale di Lünen. Questa decisione permetterà ad AET di far fronte alle esigenze del Cantone in termini di approvvigionamento energetico, tenuto conto anche dell'uscita dal nucleare (che attualmente garantisce ad AET il 10% dell'energia necessaria) ora sostenuta anche dal Consiglio federale. Questo elemento concorrerà a ridurre gradualmente la disponibilità di energia elettrica sul nostro mercato con un prevedibile drastico calo tra il 2030 e il 2035. Nel contempo si prospetta un chiaro trasferimento dall'impiego di combustibili fossili, il principale vettore energetico per la produzione di calore, alla corrente elettrica, mentre una situazione analoga potrebbe pure prodursi per quanto concerne i carburanti. Quale principale contromisura la decisione popolare chiede l'istituzione di un fondo per favorire la svolta energetica. Contenuti e modalità sono affrontati dal controprogetto, accolto in votazione, in modo piuttosto stringato, per cui la presente mozione intende fornire indicazioni più precise a loro complemento.

Se è vero che a livello federale l'efficienza energetica verrà promossa con ogni probabilità - la sessione parlamentare federale straordinaria di giugno affronterà, secondo l'ordine del giorno appena pubblicato, ben 74 atti parlamentari solamente sulle energie rinnovabili! -

bisogna d'altra parte considerare che la termoregolazione degli edifici, settore importante per i consumi energetici, resterà principalmente di competenza cantonale: in base al Piano energetico cantonale (schede, pag. 172) questo settore concorre, con 3,2 TWh annui, per circa un terzo all'attuale fabbisogno energetico del Cantone. Al contempo esso presenta un elevato potenziale di risparmio ed è indicato per una copertura del fabbisogno con la risorsa energetica dal maggior potenziale (il solare, in questo caso termico). Visto che il fabbisogno energetico per la termoregolazione si riduce in virtù dei lunghi cicli d'investimento solo lentamente (ammortamento sull'arco di decenni) e che la sostituzione dei vettori energetici procede pure lentamente, si impone un'accelerazione della transizione verso l'approvvigionamento rinnovabile per far fronte alla disponibilità decrescente tanto delle energie fossili quanto dell'elettricità.

Il fondo di cui si forniscono precisazioni sulle modalità dell'istituzione intende favorire e accelerare questa transizione. Scopi e contenuti sono già definiti (art. 2 cpv. 5 Legge istitutiva l'AET) per cui qui di seguito ci si limiterà solo ad alcune succinte indicazioni supplementari.

In quanto ai criteri promozionali (mozione, cifra 3) vorremmo precisare in particolare che l'efficienza amministrativa consiglia di regola un sostegno pubblico iniziale agli investimenti energetici più che un sostegno ripetitivo come esso è definito dal diritto federale sulla remunerazione per l'immissione di corrente (RIC, art. 7a e 15b Legge federale sull'energia). Al di là del fatto che il solare termico, fino a copertura del fabbisogno termico, rappresenta la misura più efficiente della trasformazione del vettore energetico primario (il sole), anche il fotovoltaico potrebbe essere sostenuto *una volta tantum* con un contributo all'investimento. Si potrebbe definire il suo montante attraverso i (complessi) parametri di calcolo della RIC (Ordinanza federale sull'energia, appendice 1.2). In questo modo si potrebbero recuperare numerosi progetti fotovoltaici in Ticino, annunciati a *swissgrid* (la Società svizzera di rete che, per legge, gestisce i contributi RIC), ma bloccati in virtù dell'esaurimento dei mezzi. Ovviamente si dovrà garantire che il contributo all'investimento sia collegato ad un contratto che garantisca la messa in rete per un periodo minimo della corrente prodotta ed eviti la doppia sovvenzione come pure la vendita del plusvalore ecologico che questa corrente comporta (come prevede peraltro la RIC in quanto il plusvalore è già stato devoluto per legge).

Edifici (siano essi abitativi, agricoli, artigianali o industriali) che grazie all'isolamento esemplare e all'impiego ottimale del solare passivo (esempio: grandi superfici vetrate rivolte al sole), del solare termico e del fotovoltaico, producono più energia di quella che consumano meritano una promozione del tutto particolare. Il nostro Cantone potrebbe essere il primo a promuoverli specificamente. Questi edifici, di cui quelli premiati dall'Agenzia solare svizzera hanno prodotto nel 2010 mediamente circa il 40% di energia in più di quella consumata, hanno una particolare valenza anche didattica. La specifica promozione conferirebbe loro la notorietà, per ora ancora troppo modesta, che pienamente meritano.

Per migliorarne l'effetto, il fondo dovrebbe essere alimentato annualmente (mozione cifra 4) attraverso soldi pubblici e privati, escludendo ad esempio una tassa sulla corrente o altri prelievi che vadano a penalizzare il cittadino e l'economia in generale.

All'AET e alle aziende distributrici di corrente in Ticino spetta un ruolo privilegiato nello smercio della corrente promossa (mozione, cifra 5) per evitare che corrente rinnovabile sussidiata in una forma o l'altra dal fondo venga ripresa da distributori fuori Cantone e rivenduta ai propri clienti a prezzo ribassato grazie ai mezzi elargiti dal nostro Cantone.

Per il Gruppo PPD:  
Fiorenzo Dadò

Fonti citate:

Legge federale sull'energia, art. 7a: [http://www.admin.ch/ch/i/rs/730\\_0/a7a.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/730_0/a7a.html)

Legge federale sull'energia, art. 15b: [http://www.admin.ch/ch/i/rs/730\\_0/ani1.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/730_0/ani1.html)

Ordinanza federale sull'energia, appendice 1.2:  
[http://www.admin.ch/ch/i/rs/730\\_01/app2.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/730_01/app2.html)

Piano energetico cantonale:  
[http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/piano\\_energetico\\_cantonale/documenti/schede/C1.pdf](http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/piano_energetico_cantonale/documenti/schede/C1.pdf) Bilancio energetico degli edifici con produzione netta di energia: allegato separato (pdf)

Alcune fonti di confronto a livello federale

Mozione Schelbert sul sostegno ai cantoni per l'elargizione di sussidi per l'isolamento delle case:

[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20103643](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20103643)

Mozione Maire per un maggior sostegno pubblico alla ricerca energetica:

[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20113067](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113067)

Mozione Heim per l'aumento dei fondi federali a sostegno del solare termico:

[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20113221](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113221)

Mozione Teuscher per la promozione dell'efficienza in particolare con l'istituzione di un fondo federale:

[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20113282](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113282)

Mozione Stump per l'utilizzazione sistematica dell'energia solare termica:

[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20113298](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113298)

Mozione Teuscher per rendere obbligatorio lo sfruttamento dell'energia solare su edifici nuovi che vi si prestano:

[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20113410](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113410)

Mozione della frazione BD per un'incentivazione federale del solare termico:

[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20113417](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113417)

Mozione della frazione BD per l'obbligatorietà dello standard Minergie per edifici nuovi:

[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20113421](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113421)

Mozione Nussbaumer per l'istituzione di un fondo per l'uso efficiente dell'energia elettrica:

[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20113437](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113437)

Mozione Luetenegger per migliorare gli standard di risparmio energetico degli edifici:  
[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20113449](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113449)

Allegato:

Gewerbliches Solarpreis Szenario umsetzen mit PlusEnergieBauten, Zürich, 25. Mai 2011

*Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.*

## **INTERPELLANZA**

### **Giornata ufficiale cantonale del rifugiato, si può fare di più?**

del 20 giugno 2011

Confederazione e Canton Ticino hanno una lunga tradizione di accoglienza degli stranieri.

Vi sono da alcuni anni, sia in Europa che in Svizzera, e di riflesso anche in Ticino, segnali di un affievolirsi di questa attitudine all'accoglienza.

Oggi, 20 giugno 2011, si festeggia la Giornata mondiale del rifugiato. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) dedica questa giornata ai 60 anni dello status di "rifugiato". Infatti tale statuto venne definito dalla relativa Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. Questa convenzione fu il primo accordo internazionale che impegna gli Stati firmatari (tra cui evidentemente la Svizzera) a concedere protezione a chi fugge dalle persecuzioni per motivi di guerra, razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche. Secondo stime dell'UNHCR, in questi 60 anni circa 50 milioni di persone hanno trovato asilo. Esso valuta di assisterne attualmente poco meno di 30 milioni.

I nomi coi quali vengono designate queste persone vanno dai più nobili ai più oltraggiosi: esuli, profughi, rifugiati, apolidi, asilanti, "displaced persons" - spostati, gente senza luogo - sfollati e infine, il neologismo più sbrigativo, clandestini. Il soccorso ai rifugiati si scontra oggi con un amaro paradosso. Si lamenta che troppo spesso i migranti "economici" (formula scadente, perché in realtà è di un'altra vita che vanno in cerca: un nuovo luogo sicuro da cui ripartire) usurpano il titolo di rifugiato. Ma oggi è l'avversione incattivita contro i migranti a coinvolgere sempre più chi ha diritto alla protezione internazionale.

Troppo spesso si dà risalto e si accentuano solo i casi dei rifugiati che delinquono senza invece evidenziare anche quelli di coloro che rispettano le regole. In buona sostanza si rischia di fare analogo discorso a quello fatto per il disagio e la delinquenza giovanile a cui ci si dimentica di porre il contrappeso della stragrande maggioranza della bella gioventù (ticinese e/o straniera integrata) che ambisce a un lavoro e a una vita degna.

In breve, si trasmette un'immagine falsata della realtà e ciò danneggia quegli esseri umani che richiedono l'asilo a giusta ragione e ai quali, per diritto, per etica laica e/o morale religiosa è giusto darlo. Per una parte di questi richiedenti, si tratta di persone veramente in fuga, private delle loro radici: lingua, casa, famiglia, amici, e talvolta anche del loro lavoro e patrimonio. Persone che quale razza hanno quella Umana - come scrisse Albert Einstein nel proprio documento d'ingresso negli USA - e quale colpa hanno quella di vivere in parti di questa Terra che non smette di essere attraversata da creature cacciate dalle guerre, dai pregiudizi, dalla cattiveria e dalla stupidità di alcuni loro simili.

Nel 2010 l'Italia ha accolto meno di 7'000 richiedenti l'asilo su 50'000 postulanti, Germania e Francia ne hanno accolti circa 50'000 su 600'000. E la Svizzera, e il Ticino?

Anche solo per questi veri aventi diritto all'asilo, ritengo sia giusto fare qualcosa in più, anche simbolicamente, per affermare l'importanza di rispettare gli accordi internazionali (Convenzione di Ginevra del 1951) e riaffermare ancora una volta l'umanità, la solidarietà e il senso dell'accoglienza che i ticinesi hanno sempre dimostrato.

L'Ente pubblico fa già molto a livello di integrazione e sostiene iniziative spontanee o della società civile, oltre alla simbolica Giornata cantonale dei rifugiati. Come momento di riflessione, mi chiedo e chiedo se non si possa fare qualcosa in più per sottolineare questa problematica.

Forse perché, già solo chiedendolo, ci possiamo interrogare sulle vere cause di ciò che ci accade intorno, al di fuori dei nostri confini. "Perché" è quasi una parola magica: ci fa capire qualcosa di profondo della natura umana. La parola "perché" è la chiave per farci accettare di affrontare dei ragionamenti che vanno oltre le passioni e le percezioni.

Ciò premesso, mi permetto chiedere al Consiglio di Stato:

- di fornire i dati, per il Ticino, dei richiedenti l'asilo in ingresso e di quelli accettati poiché adempiono ai requisiti di legge e ciò per gli ultimi 5 anni;
- se non ritiene che, oltre alla Giornata cantonale dei rifugiati, sia opportuno organizzare in proprio, quale Cantone, una giornata o un seminario di studio sui fenomeni migratori e le relative problematiche, magari coinvolgendo anche la Regio Insubrica.

Matteo Quadranti

*L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.*